

**COMITATO
EUROPEO
R.U.C.I.P.**

RUCIP

2025

**Parte I:
RUCIP 2025
REGOLE ED USI**

**Parte II:
RUCIP 2025
REGOLAMENTO PER LA PERIZIA**

**Parte III:
RUCIP 2025
REGOLAMENTO DI ARBITRATO**

**Per il Commercio Intereuropeo delle Patate
EDIZIONE APPLICABILE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2025**

Edito dal Comitato Europeo

RUCIP, Edizione 1° Ottobre 2025

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
DEFINIZIONI RIFERITE ALL' ORGANIZZAZIONE	8
DEFINIZIONI GENERALI	9
ORGANIZZAZIONE.....	10
PARTE 1: NORME ED USI	11
 INDICE.....	12
 CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	14
Articolo 1 Campo di applicazione	14
 CAPITOLO II - IL CONTRATTO	15
Articolo 2 Il contratto: accordo, conferma ed esecuzione.....	15
Articolo 3 Oggetto, altre stipulazioni e riserve del contratto	15
Articolo 4 Contratto a scadenza fissa.....	16
Articolo 5 Definizione dei termini - Termini di conformità.....	16
 CAPITOLO III - LE PATATE, LE TOLLERANZE E RECLAMI RELATIVI ALLA QUALITA'...18	18
Articolo 6 Definizione del lotto	18
Articolo 7 Patate da seme.....	18
Articolo 8 Patate novelle.....	19
Articolo 9 Patate da consumo	19
Articolo 10 Patate per la trasformazione in prodotti per l'alimentazione umana.	20
Articolo 11 Patate ad uso industriale per la fabbricazione di alcool e mangimi.....	21
Articolo 13 Peso.....	22
Articolo 14 Imballaggio.....	22
Articolo 15 Carico e Spedizione	23
Articolo 16 Condizioni meteorologiche e controllo della temperatura durante le operazioni di carico scarico e trasporto	23
 CAPITOLO IV - SPESE E RISCHI DEL TRASPORTO.....	24
Articolo 17 Spese di trasporto e spese accessorie.....	24
Articolo 18 Variazione delle spese.....	24
Articolo 19 Trasferimento dei rischi durante il trasporto.....	24
 CAPITOLO V - CONSEGNA E PAGAMENTO.....	26
Articolo 20 Consegna	26
Articolo 21 Luogo e data di consegna	26
Articolo 22 Termini di pagamento	26
 CAPITOLO VI - MANCATA ESECUZIONE - MANCATO PAGAMENTO - CAUSE DI ESONERO	28
Articolo 23 Inadempienza - Proroga - Scadenza dei contratti	28
Articolo 24 Determinazione del danno	28
Articolo 25 Mancato pagamento.....	29
Articolo 26 Cause di esonero - Forza maggiore.....	29

CAPITOLO VII - RECLAMI E PERIZIE	31
Articolo 27 Reclamo relativo alla qualità	31
Articolo 28 Perizia	33
Articolo 29 Riduzione o rifiuto.....	34
CAPITOLO VIII - CONTROVERSIE.....	36
Articolo 30 Clausola compromissoria e Preclusione dei procedimenti giudiziari	36
PARTE II: REGOLAMENTO PER LA PERIZIA.....	37
SOMMARIO.....	38
CAPITOLO I - RICHIESTA DI PERIZIA	39
Articolo 1	39
Articolo 2	39
CAPITOLO II - ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA	40
Articolo 3	40
Articolo 4.....	40
CAPITOLO III - ESECUZIONE DELLA PERIZIA.....	41
Articolo 5	41
Articolo 6	41
CAPITOLO IV - CONCLUSIONE E RISULTATO DELLA PERIZIA	42
Articolo 7	42
Articolo 8	42
Articolo 9	42
CAPITOLO V - CONTRO-PERIZIA	43
Articolo 10	43
CAPITOLO VI - SPESE DI PERIZIA	44
Articolo 11	44
CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI.....	45
Articolo 12	45
Articolo 13	45
PARTE III: REGOLAMENTO DI ARBITRATO	46
SOMMARIO.....	47
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - AMMINISTRAZIONE	49
Articolo 1	49
<i>Autorità arbitrale RUCIP</i>	49
<i>Competenza delle Autorità arbitrali</i>	49
<i>Segreteria di arbitrato-Elenco degli Arbitri riconosciuti</i>	49
Articolo 2	50
<i>Lingua di procedura</i>	50
<i>Termini</i>	50
<i>Spese e costi</i>	50

<i>Corrispondenza</i>	50
Articolo 3	51
<i>Gli Arbitri</i>	51
<i>Ricusazione di un Arbitro</i>	51
<i>Rifiuto o impedimento di un arbitro</i>	51
CAPITOLO II – COMMISSIONE DI ARBITRATO RUCIP- ARBITRATO DI PRIMO GRADO..	52
Articolo 4	52
<i>Richiesta di arbitrato</i>	52
<i>Deposito cauzionale</i>	52
<i>Linguaggio procedurale</i>	52
Articolo 5	53
<i>Composizione della Commissione Arbitrale</i>	53
<i>Nomina degli Arbitri</i>	53
<i>Indisponibilità o rifiuto della nomina di un Arbitro</i>	53
Articolo 6	53
<i>Presentazione dei documenti – Esposizione del caso</i>	53
<i>Memoria difensiva, domanda riconvenzionale o garanzia</i>	54
<i>Notifica e udienza</i>	54
<i>Testimonianze</i>	54
<i>Conciliazione</i>	55
<i>Deliberazione</i>	55
<i>Lodo</i>	55
<i>Notifica</i>	56
CAPITOLO III – COMMISSIONE DI ARBITRATO RUCIP – ARBITRATO DI SECONDO GRADO ..	57
Articolo 7	57
<i>Organî competenti e Termini per l'Arbitrato di Secondo Grado</i>	57
Articolo 8	57
<i>Deposito cauzionale</i>	57
<i>Notifica al convenuto</i>	57
<i>Costituzione della Commissione-Nomina del Presidente</i>	58
<i>Luogo dell'udienza arbitrale</i>	58
<i>Svolgimento della procedura</i>	58
Articolo 9	58
<i>La sentenza definitiva</i>	58
<i>Deposito della sentenza</i>	58
CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE.....	59
Articolo 10 <i>Ricorso</i>	59
Articolo 11 <i>Arbitrato tra cittadini di paesi non aderenti al Comitato europeo</i>	59
Articolo 12 <i>Rifiuto di esecuzione di una sentenza arbitrale</i>	59

Articolo 13 <i>Clausola di esclusione della responsabilità</i>	59
ALLEGATI	60
ALLEGATO N° 1 - TELECOMUNICAZIONI SCRITTE E COMUNICAZIONI SCRITTE	61
ALLEGATO N° 2 - RAPPORTO DI PERIZIA RUCIP	62
ALLEGATO N° 3 - MALATTIE EVOLUTIVE SOGGETTE A QUARANTENA	68
ALLEGATO N° 4 - RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO EUROPEO E DEL DELEGATO EUROPEO	69
ALLEGATO N° 5 - TOLLERANZE AMMESSE NELLE PATATE DA SEMINA	70
ALLEGATO N°6 - TOLLERANZE AMMESSE NELLE PATATE NOVELLE	71
ALLEGATO N°7 - TOLLERANZE AMMESSE NELLE PATATE DA CONSUMO	73
ALLEGATO N°8 - INTERMEDIARIO/ COMMERCIANTE RICONOSCIUTO	74
ALLEGATO N°9 - MOTIVI DI RICUSAZIONE DI UN ESPERTO O DI UN ARBITRO	75
ALLEGATO N°10 - MODULO DI ACCETTAZIONE RELATIVO ALLA TRASMISSIONE DI DOCUMENTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA	76
ALLEGATO N°11 - MODULO DI RICHIESTA PER ARBITRATI DI SECONDO GRADO	77

INTRODUZIONE

L'evoluzione economica dell'Europa richiede un costante adeguamento del comportamento commerciale ed in particolare delle Norme e degli Usi della Professione del commercio di patate.

Le prime Norme europee furono stabilite, nel 1956, dall'Unione Europea del Commercio all'Ingrosso delle Patate, divenuta poi EUROPATAT, codificando gli usi professionali ed instaurando una procedura di perizia e di arbitrato semplice ed efficace, ormai conosciuta sotto il nome di codice RUCIP.

La costituzione nel 1964 del COMITATO EUROPEO RUCIP, comprendente EUROPATAT e le Cooperative della Confederazione Europea dell'Agricoltura (C.E.A.), i cui campi di rappresentazione sono stati ripresi da INTERCOOP EUROPE, aveva giustificato una nuova edizione del RUCIP, effettuata dal Comitato e colmante varie lacune emerse con l'uso.

Tuttavia, le norme RUCIP erano state istituite soltanto per gli scambi tra i vari paesi e non potevano essere utilizzate per le transazioni nazionali.

L'adesione nel 1970 dell'Unione Europea delle Industrie di Trasformazione delle Patate al COMITATO EUROPEO RUCIP e l'interesse comune delle tre organizzazioni di uniformare i vari codici nazionali, nella prospettiva di un mercato comune europeo e tenuto conto dell'evoluzione economica del settore patate, hanno portato il COMITATO EUROPEO RUCIP a riordinare in tal senso le Norme e gli Usi, nonché i Regolamenti di perizia e di arbitrato nel 1972.

Nel 1986 il COMITATO EUROPEO RUCIP ha deciso l'applicazione di una edizione modificata del RUCIP - in sostituzione dell'edizione del 1972 - per tutti i contratti che fanno riferimento al RUCIP stipulati a partire dal 1° settembre 1987. Altre modifiche al RUCIP sono state poi effettuate nel 1993, nel 2000 e nel 2006. Una revisione importante è entrata in vigore il 1° marzo 2012.

Il trasferimento della Segreteria Europea da Parigi a Bruxelles e la possibilità di creare una lista europea di Periti ed Arbitri per i Paesi che non hanno una propria Segreteria Nazionale Rucip furono alla base d'una nuova revisione, entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

La creazione del Delegato Europeo RUCIP nel 2021, insieme alla posizione, alla descrizione ed alle responsabilità del Segretariato europeo e dell'ufficio del Delegato Europeo, sono stati la base della revisione effettuata nel 2021.

Tutte queste consecutive modifiche hanno portato alla necessità di semplificare il RUCIP e di aggiornarlo. Questa ultima edizione è entrata in vigore il 1° ottobre 2025.

Senza sopprimere le regole nazionali, non avendone del resto alcuna facoltà, le due organizzazioni professionali:

-**EUROPATAT**: Rue de Deux Eglises 26, B-1000 BRUXELLES,

-**EUPPA (Associazione europea delle industrie di trasformazione delle patate)**: Avenue de Tervueren 188A, Box 4, B-1150 BRUXELLES.

che costituiscono il **COMITATO EUROPEO RUCIP** raccomandano a tutti i propri membri di utilizzare per le loro transazioni, nazionali o europee, le presenti Norme ed Usi ed i relativi Regolamenti di perizia e di arbitrato, il cui acronimo rimane RUCIP, sotto il quale le presenti regole sono state provate e testate.

DEFINIZIONI RIFERITE ALL' ORGANIZZAZIONE

Si applicano le seguenti definizioni:

- a) **RUCIP:** l'insieme di Norme ed Usi del Commercio intereuropeo delle Patate (PARTE I) ed i Regolamenti di Perizia (PARTE II) e di Arbitrato (PARTE III) come approvati dal Comitato europeo.
- b) **Comitato europeo:** il Comitato è composto da rappresentanti nominati da Europatat ed EUPPA.
- c) **Comitato nazionale:** il Comitato è composto da rappresentanti designati dalle Organizzazioni nazionali del commercio all'ingrosso di patate e dalle Organizzazioni nazionali delle industrie di trasformazione delle patate.
- d) **Segretariato europeo:** l'ufficio incaricato dell'amministrazione quotidiana del Comitato europeo, compresa quella finanziaria, la comunicazione e l'organizzazione di riunioni e seminari. Tale ufficio viene gestito dal Segretariato di Europatat a Bruxelles.
- e) **Delegato europeo:** il Delegato incaricato dal Comitato Europeo di occuparsi dell'Ufficio del Delegato Europeo.
- f) **Vice Delegato europeo:** il Delegato designato come indicato sopra, che eserciterà le funzioni del Delegato Europeo in caso di impedimento da parte di quest'ultimo.
- g) **Delegato Nazionale:** il Delegato designato dal Comitato nazionale di ogni paese per dirigerne la Segreteria nazionale.
- h) **Vice Delegato nazionale:** il Delegato designato come indicato sopra, che eserciterà le funzioni del Delegato Nazionale in caso di impedimento da parte di quest'ultimo.

Il Delegato nazionale RUCIP e il suo vice sono nominati dal Comitato nazionale e/o dalle organizzazioni associate. Soddisfano le condizioni richieste per un arbitro dall'Art. 3.1, Parte III. La loro nomina deve essere ratificata dal Comitato europeo e/o dal Delegato europeo.

Il Delegato nazionale dirige la Segreteria arbitrale nazionale.

Se il Delegato nazionale non è disponibile, le sue funzioni sono svolte dal Vice Delegato nazionale. In tal caso i suoi poteri sono limitati ai compiti per i quali è stato nominato.

- i) **Ufficio del Delegato europeo:** l'ufficio dal quale il Delegato europeo gestisce tutte le richieste di perizia e arbitrato.
- j) **Ufficio nazionale di Perizia:** l'ufficio abilitato dal Delegato Nazionale alla designazione degli esperti.
- k) **Ufficio arbitrale nazionale:** l'ufficio incaricato dal Delegato nazionale di organizzare le procedure di arbitrato del RUCIP.
- l) **Commissione arbitrale RUCIP:** la Commissione arbitrale di Primo Grado o di Secondo Grado prevista all'art. 1 del Capitolo I del Regolamento d'Arbitrato.

- m) **Autorità arbitrale:** l'Ufficio delegato europeo, l'Ufficio arbitrale nazionale e/o la Commissione di primo o secondo grado o un'autorità arbitrale nazionale competente a trattare i casi tra le parti contraenti del RUCIP.
- n) **Commercio intra ed extra-UE:**
 - Commercio intra-UE: gli scambi tra operatori la cui sede sociale è registrata all'interno dell'Unione Europea.
 - Commercio extra-UE: gli scambi tra operatori di cui almeno uno ha la propria sede sociale registrata all'esterno dell'Unione Europea.

DEFINIZIONI GENERALI

Per RUCIP si intendono tutti gli articoli e gli allegati contenuti nelle tre parti del presente documento. In caso di controversia sull'interpretazione di questi testi è valida solo la versione in lingua inglese.

ORGANIZZAZIONE

COMITATO EUROPEO



SEGRETARIATO EUROPEO

gestito da Europat

UFFICIO DEL DELEGATO EUROPEO

gestito dal
Delegato Europeo

UFFICI NAZIONALI

gestiti dai
Delegati Nazionali

RUCIP 2025

PARTE 1: NORME ED USI

INDICE

CAPITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Campo di applicazione
CAPITOLO II	IL CONTRATTO
Art. 2	Il contratto: accordo, conferma ed esecuzione
Art. 3	Oggetto, altre stipulazioni e riserve del contratto
Art. 4	Contratto a scadenza fissa
Art. 5	Definizione dei termini – Termini di conformità
CAPITOLO III	LE PATATE, LE TOLLERANZE E LE RICHIESTE RELATIVE ALLA QUALITÀ'
Art. 6	Definizione del lotto
Art. 7	Patate da seme
Art. 8	Patate novelle
Art. 9	Patate da consumo
Art. 10	Patate per la trasformazione in prodotti per l'alimentazione umana
Art. 11	Patate destinate alla fabbricazione di alcol e mangimi
Art. 12	Quantità
Art. 13	Peso
Art. 14	Imballaggio
Art. 15	Carico e Spedizione
Art. 16	Condizioni meteorologiche e controllo della temperatura durante le operazioni di carico scarico e trasporto
CAPITOLO IV	SPESE E RISCHI DEL TRASPORTO
Art. 17	Spese di trasporto e spese accessorie
Art. 18	Variazione delle spese
Art. 19	Trasferimento dei rischi durante il trasporto
CAPITOLO V	CONSEGNA E PAGAMENTO
Art. 20	Consegna
Art. 21	Luogo e data di consegna
Art. 22	Termini di pagamento
CAPITOLO VI	MANCATA ESECUZIONE - MANCATO PAGAMENTO - CAUSE DI ESONERO
Art. 23	Risoluzione, proroga e mancata esecuzione del contratto
Art. 24	Determinazione del danno
Art. 25	Mancato pagamento
Art. 26	Cause di esonero - Forza maggiore
CAPITOLO VII	RECLAMI E PERIZIE
Art. 27	Reclami relativi alla qualità
Art. 28	Perizie
Art. 29	Riduzione o rifiuto

CAPITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 30

Clausola compromissoria e preclusione dei procedimenti giudiziari

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione

1.1 Le norme che seguono si applicano a tutti i commerci di patate (vendita, acquisto, mediazione, provvigione, trasporto, immagazzinamento, assicurazione, ecc.) stipulati dalle parti che vi fanno riferimento menzionando nel contratto almeno l'acronimo RUCIP.

Le modifiche delle clausole contrattuali che questi ultimi possono apportare devono essere convalidate tramite (tele)comunicazione scritta.

N.B.: In alcuni Paesi delle organizzazioni aderenti, la clausola compromissoria deve essere espressamente firmata dai contraenti.

1.2 Le parti possono decidere di applicare le regole del RUCIP anche se risiedono in paesi non aderenti al Comitato Europeo.

1.3 L'uso dell'acronimo RUCIP implica l'accettazione esplicita da parte dei contraenti delle Norme ed Usi in vigore, compresa la clausola di arbitrato, nonché del Regolamento per le perizie e del Regolamento arbitrale come validi alla data del loro accordo. Le parti possono concordare l'applicabilità al loro contratto di versioni precedenti delle Norme ed Usi, ma non del Regolamento per le perizie e del Regolamento arbitrale.

1.4 L'accettazione da parte dei contraenti delle Norme ed Usi presenti implica, in caso di controversia, il ricorso esclusivo all'arbitrato alle condizioni stabilite all'articolo **30, parte I** e la rinuncia al ricorso alle vie giudiziarie.

L'istanza arbitrale giudica in ultima istanza in conformità alla rinuncia all'appello contenuta nelle disposizioni dell'articolo 30, parte I.

1.5 In caso di applicazione del RUCIP, i Trattati o le Convenzioni internazionali relativi al commercio non sono applicabili, a meno che ciò non sia contrario all'ordine pubblico del paese in cui il venditore ha la propria sede legale.

CAPITOLO II - IL CONTRATTO

Articolo 2 Il contratto: accordo, conferma ed esecuzione

2.1 Un contratto può essere concordato, verbalmente o tramite (tele)comunicazione scritta, direttamente tra le parti o tramite un intermediario. Un contratto è concluso nel momento in cui le parti raggiungono un accordo e lo rendono evidente con qualsiasi mezzo.

2.2 Un contratto concordato verbalmente deve essere confermato per (tele)comunicazione scritta da almeno una delle parti contraenti. La conferma da parte di un intermediario è accettabile solo se non c'è conferma da parte di nessuna delle parti contraenti.

2.3 In caso di conferma da parte di un intermediario, quest'ultimo può comunicare per conto delle parti, sempre nel rispetto dei termini previsti dal RUCIP (vedi art. 5.8, parte I).

2.4 Qualsiasi modifica verbale del contratto deve essere immediatamente confermata da una (tele)comunicazione scritta. In caso contrario, tali modifiche verbali non avranno alcun effetto.

2.5 Qualsiasi disaccordo con la conferma scritta iniziale o con le successive modifiche deve essere comunicato per iscritto entro 18 ore lavorative dal ricevimento. Questo termine è ridotto a 3 ore lavorative in caso di patate novelle.

2.6 In caso di divergenze tra le (tele)comunicazioni scritte scambiate tra le parti o tra una parte e un intermediario, prevale la conferma del venditore (o quella dell'intermediario in assenza di quella del venditore). Nel caso in cui l'acquirente contesti il contenuto del contratto, il venditore deve riceverne notifica per iscritto entro 18 ore lavorative. Questo termine è ridotto a 3 ore lavorative per le patate novelle.

Articolo 3 Oggetto, altre stipulazioni e riserve del contratto

3.1 In linea di principio, oltre al riferimento al RUCIP, il contratto stipulerà:

- nomi, indirizzi e sedi legali dei contraenti,
- il tipo di patate,
- quantità,
- varietà,
- classe,
- calibro,
- origine,
- prezzo,
- confezionamento,
- luogo ed epoca di consegna,
- destinazione,
- tipologia di protezione contro il gelo,
- temperatura del trasporto,
- metodo di spedizione,
- tipologia di trasporto,
- modalità di pagamento,
- riferimento ad altri documenti che siano richiesti.

3.2 In mancanza di precisa stipulazione contraria, il prezzo si intende per 100 kg (confezionamento incluso, protezione contro il gelo esclusa), se non diversamente specificato.

3.3 Se il contratto viene stipulato sul prezzo del giorno di spedizione, o se il prezzo deve essere fissato in un giorno particolare, la conferma deve definire chiaramente la base su cui verrà fissato il prezzo.

3.4 Se il contratto specifica una particolare regione di origine, le patate devono provenire da quella regione.

3.5 Tutte le norme del paese importatore relative alla qualità, al confezionamento e all'etichettatura della merce prevalgono sulle clausole contrarie e sul RUCIP, indipendentemente dal fatto che ciò sia o meno previsto dal contratto.

3.6 L'acquirente deve informare il venditore di:

- a) qualsiasi requisito legale nazionale del paese di destinazione che entri in conflitto con il contratto;
- b) qualsiasi requisito legale nazionale del paese di destinazione che sia stato omesso nel contratto;
- c) qualsiasi requisito legale nazionale stabilito (ed in conflitto con il contratto) dopo la stipula ma prima dell'esecuzione del contratto.

In caso contrario, l'acquirente sarà responsabile di qualsiasi conseguenza.

3.7 L'acquirente o il venditore sono responsabili dell'ottenimento di tutti i documenti richiesti per l'esecuzione del contratto (prescritti dalla legge o altro come definito nel contratto) a meno che il contratto non contenga una clausola condizionale. La clausola condizionale deve indicare i documenti a cui si applica. La parte che non riesce a procurarsi il/i documento/i richiesto/i sarà ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 24, parte I.

3.8 Il rifiuto o il ritiro di questi documenti non può essere considerato forza maggiore, a meno che non si tratti di un provvedimento generale imprevedibile, come ad esempio il divieto di esportazione o importazione (art. 26, Parte I).

3.9 Per l'applicazione dei capitoli V, VI, VII e VIII di queste Regole e Usi, ogni singola consegna sarà considerata separatamente in termini di contratto.

Articolo 4 Contratto a scadenza fissa

4.1 Tutti i contratti si considerano a scadenza fissa.

Articolo 5 Definizione dei termini - Termini di conformità

5.1 Se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le seguenti definizioni si applicano ai limiti di tempo. I tempi sono calcolati nell'ora locale del paese di esecuzione dei relativi obblighi contrattuali.

Ora	- qualsiasi periodo di sessanta minuti nel formato 00:00 - 24:00	
Giorno	- ogni giorno dalle ore 00:00 alle 24:00	
Settimana	- un periodo di 7 (sette) giorni consecutivi	
Giorno festivo	- un giorno festivo del paese imposto dalla legge	
	Patate diverse dalle patate novelle	Patate novelle
Ora lavorativa	- qualsiasi periodo di sessanta minuti dalle ore 8 alle 17 per i giorni lavorativi	- dalle ore 8 alle 17 per i giorni lavorativi - dalle 8 alle 12 il sabato

Giorno lavorativo	- ogni giorno dalle ore 8 alle 17, tranne il sabato, la domenica o giorno festivo	- ogni giorno dalle ore 8 alle 17, tranne il sabato dopo le 12, la domenica o giorno festivo. Il sabato è giorno lavorativo dalle ore 8 alle 12
Settimana lavorativa	- dal lunedì alle 8 al venerdì alle 17 tranne i giorni festivi	- dal lunedì alle 8 al sabato alle 12 tranne i giorni festivi

5.2 L'inizio del termine corrisponde alla data della prima (tele)comunicazione scritta.

5.3 Le (tele)comunicazioni scritte che arrivano un giorno lavorativo dopo le 17, di sabato, di domenica, in un giorno festivo o dopo le ore 12 della vigilia di un giorno festivo, sono considerate come arrivate il primo giorno lavorativo seguente.

Riguardo alle patate novelle, le comunicazioni scritte arrivate il sabato dopo le ore 12 sono considerate come arrivate il primo giorno lavorativo seguente.

5.4 I termini sono conteggiati senza interruzioni, compresi i giorni festivi ufficiali, a meno che non sia indicato diversamente nelle correnti Norme ed Usi o diversamente concordato nel contratto.

5.5 Se un termine ultimo definito in giorni cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo (per le patate novelle la domenica o un giorno festivo), viene prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Se per le patate novelle l'ultimo giorno è un giorno festivo che coincide con il sabato, il termine viene prolungato alle ore 12 del primo giorno lavorativo seguente.

5.6 Se un termine ultimo definito in ore cade la vigilia di un giorno festivo dopo le ore 12 (per le patate novelle anche il sabato dopo le 12), tale termine sarà interrotto quel giorno alle ore 12; le restanti ore saranno conteggiate a partire dalle ore 8 del primo giorno lavorativo che segue.

5.7 A meno che sia stabilito altrimenti nelle correnti regole RUCIP, i termini espressi in giorni non comprendono:

- Il giorno di conclusione del contratto;
- Il giorno di arrivo a destinazione di una comunicazione scritta, oppure;
- Il giorno di ricezione delle patate.

5.8 Ogni intermediario di un contratto e tutte le parti contrattuali all'interno della catena devono rispettare i limiti di tempo totali stabiliti in queste Regole e Usi.

5.9 Il mancato rispetto dei termini previsti dalle presenti Regole e Usi comporta la perdita del rispettivo diritto della parte inadempiente.

CAPITOLO III - LE PATATE, LE TOLLERANZE E RECLAMI RELATIVI ALLA QUALITÀ'

Articolo 6 Definizione del lotto

6.1 Salvo diversamente specificato nelle presenti Norme ed Usi, si intende per lotto un carico, o parte di un carico, avente le seguenti caratteristiche omogenee:

- stessa origine,
- stesso campo,
- stessa varietà,
- stesso tipo per le patate novelle,
- stessa calibratura (calibro quadro).

6.2 La tracciabilità deve essere garantita assegnando a ogni lotto un numero o un riferimento.

Articolo 7 Patate da seme

7.1 Solo i tuberi interi certificati da un organismo ufficiale di certificazione sono considerati patate da seme ed adatti ad essere utilizzati ai fini di propagazione. I tuberi che sono stati tagliati intenzionalmente non sono considerati patate da semina e pertanto non sono coperti dalle correnti Norme ed Usi del RUCIP.

7.2 Le patate da seme devono essere commercializzate:

- in imballaggi nuovi, sigillate con un sistema di chiusura inviolabile e con un'etichettatura ufficiale, oppure
- alla rinfusa, sigillate con un sistema di chiusura inviolabile accompagnato da un'etichettatura ufficiale e da un documento di trasporto.

7.3 Un lotto deve restare nella sua composizione naturale ed essere conforme alla calibratura stabilita nel contratto.

7.4 Un lotto di patate da semina è definito in base alle norme di certificazione nazionali e/o dell'UE. Le patate da seme devono soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto in termini di varietà, categoria e classe, confezione, origine, zona e calibratura.

Esse devono essere:

- esenti da danni prodotti dal gelo,
- praticamente non germogliate per consegne prima del 31 gennaio,
- con una tolleranza del 33% in peso dei tuberi consentita per le consegne effettuate tra il 1° febbraio e il 15 marzo con germogli di lunghezza non superiore a 10 mm e, a partire dal 16 marzo, con germogli di lunghezza non superiore a 15 mm.

7.5 Le patate da semina devono essere conservate correttamente dopo l'arrivo a destinazione e la loro identità deve essere mantenuta in modo tale da non poter essere ragionevolmente contestata.

7.6 Tolleranze previste in materia di patate da seme:

Salvo diverso accordo, le patate da seme devono essere conformi alle norme di certificazione del paese di origine ed essere pienamente conformi alle norme fitosanitarie in materia di importazione del paese di destinazione, se non appartenente all'UE. La prova della certificazione non pregiudica il diritto dell'acquirente di rifiutare le patate da semina.

In mancanza di ulteriori informazioni nella norma di certificazione o in caso di dubbio sulla norma di certificazione, si farà riferimento alla tabella delle tolleranze previste in materia di patate da seme nell'allegato 5.

7.7 Ogni trattamento chimico su richiesta dell'acquirente deve essere concordato alla conclusione del contratto e ogni contenitore di semi deve essere corrispondentemente etichettato.

Articolo 8 Patate novelle

8.1 Sono patate novelle:

- a) le patate che sono raccolte prima della completa maturazione, poste in commercio immediatamente dopo la raccolta e con una pelle che può essere facilmente rimossa senza sbucciare.
- b) le patate a pelle ferma se il termine “novelle a pelle ferma” è usato nel contratto e consentito dalla legislazione applicabile. Per queste patate si applicano i termini e le Regole ed Usi previsti per le “patate novelle”.

Tutte le altre patate sono considerate patate da consumo da conservazione.

8.2 Le patate novelle devono rispettare i requisiti minimi di qualità previsti nella tabella delle tolleranze per le patate novelle nell'Allegato 6.

8.3 Un lotto deve rimanere nella sua dimensione naturale entro i requisiti di calibratura stipulati nel contratto.

8.4 In caso di stipula “a tutta buca”, le patate devono essere consegnate così come sono state raccolte, senza aggiungere o togliere tuberi che possano significativamente alterare la naturale dimensione.

Se non diversamente concordato ed in deroga alle tolleranze menzionate nella tabella delle tolleranze per le patate novelle all'Allegato 6, la tara (per esempio terra, sassi, piante e scarto dei tuberi, e qualsiasi altro corpo estraneo che non siano tuberi di patata) non potrà essere superiore al 30%, di cui non più del 2% di marciume. Altrimenti la consegna potrà essere rifiutata.

8.5 Eccettuate le tolleranze ammesse nella tabella delle tolleranze per le patate novelle all'allegato 6, i tuberi devono essere:

- interi,
- sani,
- praticamente puliti,
- sodi,
- esenti da umidità esterna anormale,
- esenti da odori e/o sapori estranei,
- esenti da difetti esterni o interni che possano pregiudicarne la presentazione o la qualità,
- esenti da danni prodotti dal gelo,
- esenti da scabbia comune profonda superiore a 2mm di profondità.

8.6 La campionatura che serve per calcolare il pagamento deve essere effettuata come definito dall'art. 6 Part II al più tardi prima della scadenza del giorno lavorativo seguente a quello dell'arrivo delle patate a destinazione, salvo diverso accordo tra le parti. In caso contrario non sarà ammessa alcuna riduzione.

Articolo 9 Patate da consumo

9.1 Sono patate da consumo le patate raccolte nel momento di piena maturazione, adatte ad essere conservate e destinate al consumo fresco.

9.2 In caso di stipula “a tutta buca”, le patate devono essere consegnate così come sono stati raccolte, senza alcuna aggiunta o rimozione di tuberi che alteri in modo significativo le proporzioni naturali del raccolto.

Se non diversamente concordato ed in deroga alle tolleranze menzionate nella tabella delle tolleranze per patate da consumo all'allegato 7, la frazione di tara (per esempio terra, sassi, piante e scarto dei tuberi, e

qualsiasi altro corpo estraneo che non siano tuberi di patata) non potrà essere superiore al 30%, di cui non più del 2% di marciume. Altrimenti la consegna potrà essere rifiutata.

9.3 Un lotto deve essere composto di tuberi di patate da consumo di forma e aspetto tipici per la varietà e rimanere nella sua composizione naturale.

La dimensione concordata dei tuberi all'interno di un lotto deve essere conforme come se fosse misurata con un setaccio a maglie quadrate.

9.4 Ad eccezione delle tolleranze alle quali si fa riferimento nella tabella delle tolleranze per le patate da consumo all'allegato 7, i tuberi devono essere:

- interi,
- sani,
- praticamente puliti,
- con la pelle ferma,
- sodi,
- non germogliati,
- esenti da umidità esterna anormale,
- esenti da odore e/o sapore estranei,
- esenti da difetti esterni o interni che ne pregiudicano la presentazione o la qualità.
- esenti da danni prodotti dal gelo,
- esenti da scabbia comune profonda superiore a 2mm di profondità.

9.5 La campionatura che serve per calcolare il pagamento deve essere effettuata al più tardi prima della scadenza del giorno lavorativo seguente a quello dell'arrivo delle patate a destinazione, salvo diverso accordo tra le parti. In caso contrario non sarà ammessa alcuna riduzione di prezzo.

9.6 Salvo diversamente concordato, una partita di patate che non rientra in tali "tolleranze di difetto" è considerata "non idonea al lavaggio".

Articolo 10 Patate per la trasformazione in prodotti per l'alimentazione umana.

10.1 In caso di stipula "a tutta buca" le patate devono essere consegnate così come sono stati raccolte, senza alcuna aggiunta o rimozione di tuberi che alteri in modo significativo le proporzioni naturali di calibro del raccolto.

Salvo diversamente concordato ed in deroga alle succitate tolleranze, la frazione di tara (terra, sassi, piante e scarti dei tuberi e qualsiasi altro corpo estraneo che non siano tuberi di patata) non potrà essere superiore al 30%, di cui non più del 2% di marciume. Altrimenti la consegna potrà essere rifiutata.

10.2 Alla consegna, i tuberi di patate per la trasformazione in prodotti per l'alimentazione umana devono essere conformi alle seguenti caratteristiche minime e alle tolleranze concordate. Quando le caratteristiche minime e le tolleranze non sono espresse dalle parti, si applica quanto segue:

a) essere:

- di una varietà
- sane,
- sode,
- non germogliate,
- prive di qualsiasi odore o sapore anormale.

b) non essere:

- colpite da scabbia comune profonda o superficiale, quando quest'ultima copre più di un quarto della superficie del tubero,
- danneggiate, quando tali danni penetrano nei tuberi per più di 5 mm,

- colpite da gelo, inverdite, deformi, avvizzite, colpite da marciume umido o secco, con macchie di ruggine, vetrose, con germogli interni, danneggiate dai vermi o dalle larve, con cuore cavo.

Le patate consegnate devono essere praticamente esenti da terra (secondo accordo tra le parti), da pietre e da corpi estranei.

10.3 Le patate destinate alla trasformazione consegnate alla rinfusa vengono selezionate in base alla dimensione e, salvo diversamente concordato, la dimensione minima deve essere di 35 mm. Le patate devono essere consegnate così come sono state raccolte, senza alcuna aggiunta o rimozione di tuberi che alteri in modo significativo la proporzione naturale dei calibri del raccolto.

10.4 Le tolleranze di difetto:

- a) *tolleranze qualitative*: è tollerato al massimo l'8% in peso di tuberi campionati non conformi alle caratteristiche minime. Tuttavia, nel limite di tale tolleranza, è ammesso al massimo il 3% di scarti, di cui il 2% al massimo di tuberi colpiti da marciume secco o umido.
- b) *tolleranze di calibratura*: è tollerato al massimo il 3% in peso di tuberi inferiori al calibro minimo e massimo stabilito.

10.5 Il contenuto in zuccheri riduttori, il peso specifico o il contenuto in amido, ed il mantenimento di una determinata temperatura durante il periodo di stoccaggio e fino alla consegna devono essere definiti in dettaglio dalle parti nel loro accordo. Questo dipenderà dal prodotto finito della trasformazione richiesto .

Le disposizioni contrattuali possono includere:

- la conta del numero di tuberi per 10 Kg, per calibro,
- la definizione dei difetti (tanto i piccoli quanto i grandi) per numero di tuberi,
- la vetrosità,
- il colore dopo cottura o frittura.

Articolo 11 Patate ad uso industriale per la fabbricazione di alcool e mangimi

11.1 Queste patate vengono consegnate come sono state raccolte, senza alcuna aggiunta o rimozione di tuberi che alteri in modo significativo la proporzione naturale di calibro del raccolto, con un contenuto in amido di almeno il 15%.

Al momento della ricezione, le patate consegnate devono essere praticamente esenti da danni provocati dal gelo e da scorie quali terra, germogli non aderenti, pietre e corpi estranei, nonché esenti da marciume umido o secco.

11.2 Sono ammesse le seguenti tolleranze: (% in peso):

- a) *Scarto*: 2%
Se oltre il 2%: abbuono
Se oltre 12%, o il 6% di marciume umido: rifiuto
- b) *Tuberi colpiti da gel*: 10% oltre: rifiuto
- c) *Tuberi ammaccati o danneggiati*: 20%.
Abbuono oltre tale tolleranza
- d) *Tuberi colpiti da malattie*, che non influiscono gravemente sul valore di trasformazione (macchie nere, maculatura ferruginea, scabbia comune, peronospora leggera) 20%. Abbuono oltre tale tolleranza.
- e) *Tuberi verdi o notevolmente germogliati*.
L'acquirente ha il diritto di reclamare e può far considerare come minusvalenza le spese relative alla cernita e all'eliminazione dei germogli nonché il calo peso.
- f) *Se un lotto contiene il 25% o più di patate che passano attraverso una rete a maglie quadrate di 28 mm di lato*, denominate qui di seguito "tondello", si applicano i seguenti abbuoni:

<i>Percentuale di "tondello":</i>	<i>Percentuale di tolleranza</i>
- dal 25 al 30 %	- 10%
- dal 31 al 40 %	- 15%
- dal 41 al 50 %	- 20%

Se la proporzione supera il 50%, il lotto può essere rifiutato.

11.3 Se il totale dei difetti elencati sotto b), c) e d) supera il 20%, l'acquirente ha il diritto di rifiutare la consegna.

Articolo 12 Quantità

12.1 Per le consegne effettuate a mezzo camion o container, chi organizza il trasporto deve assicurarsi che la quantità caricata non superi il peso totale viaggiante autorizzato per il veicolo nel paese da attraversare.

12.2 Per i carichi alla rinfusa, oppure se il peso è indicato solo come “approssimativo”, è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno del peso concordato, nel limite del peso totale viaggiante autorizzato per il veicolo nel paese da attraversare.

12.3 Se il contratto prevede che le patate vengano pesate dall'acquirente, il venditore dovrà consegnare la quantità a peso netto.

Articolo 13 Peso

13.1 Nel caso di un carico in colli (sacchi, scatoloni, pallet, box, jumbo ecc.) di peso uniforme, il peso da riportare nella fattura sarà rappresentato dal numero dei colli moltiplicato per il peso netto unitario.

13.2 Nel caso di carico alla rinfusa, il peso netto delle patate sarà quello registrato alla partenza meno lo scarto, salvo diversamente concordato. Se la differenza di peso lordo all'arrivo supera il 2%, bisogna tenere conto della differenza totale.

13.3 Quando il peso convenuto della consegna non viene raggiunto (nel limite dell'articolo 12.1, part. I) e ne risulta una differenza di costi di trasporto per carico a vuoto, tale differenza è a carico del venditore.

13.4 Qualsiasi differenza nel peso o nel numero dei colli deve essere registrata dall'acquirente al momento dello scarico e deve essere segnalata sul CMR o lettera di vettura o su ogni altro documento ufficiale o autentico e deve essere comunicata al venditore entro 18 ore lavorative.

È ammessa una tolleranza del 2% in peso per le patate novelle.

Articolo 14 Imballaggio

14.1 Il tipo di imballaggio deve essere concordato tra l'acquirente ed il venditore, secondo i requisiti previsti dal paese di destinazione.

14.2 In caso di spedizione convenuta in imballaggi di proprietà dell'acquirente, quest'ultimo è tenuto ad inviarli all'indirizzo indicato dal venditore in tempo utile e a sue spese.

14.3 Per le patate da seme, gli imballaggi devono essere nuovi e dello stesso tipo per un singolo lotto.

Le patate da semina devono essere conservate correttamente durante il periodo successivo al loro arrivo a destinazione e chiaramente identificate, in modo tale che l'identità delle patate da semina sia mantenuta e non possa essere ragionevolmente contestata.

L'imballaggio delle patate da semina (ad esempio sacchi di grandi dimensioni o sacchi di iuta) è destinato esclusivamente al trasporto e alla distribuzione e non alla conservazione.

Articolo 15 Carico e Spedizione

15.1 I mezzi di trasporto devono essere, puliti, senza residui e privi di corpi ed odori estranei e devono essere adatti al trasporto delle patate oggetto del contratto.

15.2 Il giorno stesso del caricamento il venditore deve inviare all'acquirente, con (tele)comunicazione scritta, un avviso di spedizione indicando il tipo e il numero di identificazione del mezzo di trasporto utilizzato, la descrizione delle patate, il peso caricato e tutte le informazioni richieste negli art. 3.7, 6.2 e 16.1, part. I.

15.3 Durante il trasporto le patate devono essere sempre protette da possibili fonti di contaminazione.

Articolo 16 Condizioni meteorologiche e controllo della temperatura durante le operazioni di carico scarico e trasporto

16.1 La parte che organizza il trasporto deve comunicare, per (tele)comunicazione scritta, alla parte che effettua il carico le istruzioni necessarie relative alla protezione adeguata dal gelo, all'impostazione della temperatura durante il trasporto, alla ventilazione, al raffreddamento, ecc. In caso di previsione di gelo durante il trasporto, la parte che organizza il trasporto è responsabile di fornire mezzi adeguati alla protezione. Tutte le istruzioni devono essere registrate sul CMR e/o sulla bolla di consegna.

16.2 Se esiste un intervallo di temperatura specifico richiesto per le patate durante le operazioni di carico/scarico e trasporto, questo deve essere concordato dall'acquirente con il venditore almeno 3 ore prima del carico, se non già specificato nel contratto. In caso contrario, il venditore deve agire secondo le buone pratiche e utilizzare la temperatura che ritiene appropriata per le patate trasportate.

16.3 In caso di gelo, durante le operazioni di carico o scarico, le patate non devono essere caricate o scaricate, salvo che venga altrimenti concordato per (tele)comunicazione scritta tra le parti.

16.4 Durante i periodi di temperature elevate all'inizio, durante o alla fine di un viaggio, i mezzi di trasporto devono essere dotati di adeguati sistemi di ventilazione e/o refrigerazione.

CAPITOLO IV - SPESE E RISCHI DEL TRASPORTO

Articolo 17 Spese di trasporto e spese accessorie

Salvo diversamente concordato, per quanto riguarda i costi e i rischi del trasporto si applica quanto segue:

17.1 In caso di vendita “franco partenza fabbrica/stazione/azienda agricola” o simili le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente. Se si tratta di trasporto via camion o container, è sottinteso un solo luogo di caricamento nella regione precisata nel contratto. In caso contrario, la maggiorazione sul costo del trasporto è a carico del venditore.

17.2 Per tutte le altre vendite le spese di trasporto sono a carico del venditore.

In caso di modifica totale o parziale della destinazione, eventuali costi aggiuntivi di trasporto e/o costi correlati sono a carico dell’acquirente

17.3 Salvo diversamente concordato, il venditore si fa carico di tutti i costi relativi ai documenti doganali e di esportazione nel commercio al di fuori dell’Unione Europea; l’acquirente si fa carico di tutti i costi relativi ai documenti doganali e di importazione.

Tutti i costi causati da ritardi dovuti alla mancanza di documenti di esportazione sono a carico del venditore, o dell’acquirente se si tratta di documenti di importazione.

17.4 Anche quando le spese di trasporto sono a carico del venditore, quest’ultimo ha il diritto di effettuare le spedizioni con porto a carico. L’acquirente deve in tal caso anticipare il prezzo del trasporto e poi dedurlo dall’importo della fattura.

17.5 Salvo diversamente concordato, il venditore si fa carico di tutte le spese di trasporto e dei relativi costi qualora le patate vengano rifiutate per motivi fitosanitari dall’autorità competente del paese di destinazione. La presente clausola si applica a tutti i tipi di vendita, tranne nel caso in cui le patate vengano esaminate e accettate tramite (tele)comunicazione scritta dall’acquirente o dal suo rappresentante nel luogo di partenza, nel qual caso tali costi sono a carico dell’acquirente.

Articolo 18 Variazione delle spese

18.1 Qualora si verifichi una variazione dei costi, positiva o negativa, dopo la conclusione del contratto, l’impatto ricadrà sulla parte responsabile di tali costi ai sensi del contratto.

Articolo 19 Trasferimento dei rischi durante il trasporto

19.1 Salvo diverso accordo, il rischio di deterioramento durante il trasporto è a carico della parte responsabile del trasporto, indipendentemente dal tipo di vendita, salvo nel caso in cui la controparte sia responsabile di un errore prima o durante le operazioni di carico/scarico.

19.2 Salvo diversamente concordato, i rischi di trasporto via terra passano dal venditore all’acquirente:

- a) nel caso di vendita "franco partenza" (su mezzo di trasporto convenuto) o "franco arrivo" (trasporto pagato fino al luogo di destinazione), dal momento in cui il veicolo è affidato al trasportatore quando il caricamento viene effettuato dal venditore, e dal momento in cui le patate vengono caricate sul mezzo di trasporto quando il caricamento viene effettuato dal trasportatore.
- b) nel caso di vendita "reso", nel momento in cui l’acquirente ha preso in consegna le patate nel punto di destinazione stabilito.

19.3 In caso di danni imputabili al vettore, l'acquirente deve concordare con quest'ultimo una valutazione del danno nella forma richiesta e informare senza indugio il venditore. L'acquirente deve adottare tutte le misure necessarie anche quando i rischi di trasporto sono a carico del venditore.

19.4 L'obbligo di effettuare una valutazione del danno con il vettore non modifica la forma o i termini che l'acquirente deve rispettare in merito ai reclami relativi alla qualità nei confronti del venditore.

CAPITOLO V - CONSEGNA E PAGAMENTO

Articolo 20 Consegnna

20.1 Salvo diversamente concordato, le modalità di spedizione ed i termini di consegna sono come segue:

- In caso di consegna "entro un tempo determinato", l'acquirente deve comunicare le istruzioni per la consegna al venditore almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data della consegna.
- In caso di consegna "ripartita entro un tempo determinato", le consegne devono essere fatte entro il tempo determinato in parti più o meno uguali e a intervalli più o meno uguali.

20.2 Qualsiasi intermediario di un contratto deve rispettare i termini relativi alla consegna stabiliti nelle presenti Regole ed Usi (vedi Art. 5.8, parte I).

20.3 Qualsiasi ritardo nel fornire le istruzioni di spedizione da parte dell'acquirente dà diritto al venditore di ritardare la consegna per un periodo equivalente.

20.4 Quando le parti hanno stipulato diversi contratti per patate di tipo simile e i contratti non specificano un termine di consegna, i contratti devono essere consegnati nell'ordine in cui sono stati concordati.

20.5 Salvo diversamente concordato tramite (tele)comunicazione scritta, i termini o i periodi stabiliti nel contratto, come definiti dalle presenti norme RUCIP, sono vincolanti.

20.6 Quando il contratto prevede diverse consegne, ciascuna consegna deve essere considerata come un contratto a se stante.

Articolo 21 Luogo e data di consegna

21.1 Salvo diversamente concordato, il luogo della consegna è il luogo di caricamento delle patate sul mezzo di trasporto stabilito, tranne in caso di vendita "resa".

21.2 Salvo diversamente concordato, la data della consegna è, quella della consegna delle patate al trasportatore, tranne in caso di vendita "reso". Le date che figurano sui documenti di trasporto faranno fede a tal riguardo fino a prova contraria.

Articolo 22 Termini di pagamento

22.1 I termini di pagamento devono essere convenuti e stipulati nel contratto, nel rispetto della legislazione in vigore nel paese in cui deve essere effettuato e/o ricevuto il pagamento.

Diversamente, il pagamento deve essere effettuato entro un periodo di 30 giorni dopo la consegna delle patate.

22.2 Il pagamento non implica l'accettazione senza riserva delle patate.

22.3 In caso di controversia l'acquirente è tenuto al pagamento alla scadenza di tutte le somme non contestate, senza attendere la risoluzione della controversia.

In caso di mancato pagamento totale o parziale alla data di scadenza, saranno automaticamente dovuti gli interessi di mora e le eventuali spese o costi.

Lo stesso dicasi in caso di pagamento ridotto operato dall'acquirente, qualunque sia il motivo, in assenza di precedente accordo scritto con il venditore.

Salvo diversamente concordato, il tasso di interesse di mora è quello legalmente in vigore nel paese del debitore.

22.4 Se, dopo l'accordo di contratto, e nonostante le norme di legge, le informazioni oggettive e incontestate relative alla situazione finanziaria dell'acquirente sono sfavorevoli al punto che il ritardo nel pagamento presenta un rischio evidente per il venditore, quest'ultimo ha il diritto di esigere garanzie bancarie oppure il pagamento anticipato relativo all'importo, senza tener conto delle condizioni di pagamento stabilite nel contratto.

Informazioni oggettive o incontestate in questo senso sono ad esempio (ma non solo):

- La decisione del tribunale di avviare la procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente;
- La domanda di apertura della procedura di insolvenza presentata dagli acquirenti;
- Le misure di pignoramento in misura tale da compromettere gravemente la capacità dell'acquirente di adempiere ai propri obblighi nei confronti del venditore;
- Altri eventi comparabili.

Il timore soggettivo (paura e ansia) del venditore che l'acquirente possa non essere in grado di pagare, ma senza informazioni oggettive o incontestate nel senso descritto, non è sufficiente per dare diritto al venditore di richiedere garanzie bancarie o pagamenti anticipati.

Il venditore deve concedere all'acquirente un termine di 7 giorni lavorativi per adempiere; se ciò non avviene, egli può rifiutare la consegna e risolvere il contratto.

CAPITOLO VI - MANCATA ESECUZIONE - MANCATO PAGAMENTO - CAUSE DI ESONERO

Articolo 23 Inadempienza - Proroga - Scadenza dei contratti

23.1 La mancata esecuzione degli obblighi relativi alle istruzioni di spedizione o alla consegna di una delle parti comporterà di pieno diritto la risoluzione del contratto, senza bisogno di messa in mora.

Entro 30 giorni dalla data di annullamento e risoluzione del contratto, la parte non in difetto può reclamare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'indennizzo del danno subito secondo le modalità previste all'articolo 24, parte I. In mancanza di ciò la risoluzione si considererà avvenuta senza danni ed interessi e il contratto sarà annullato.

23.2 Nel momento in cui una delle parti manifesta per (tele)comunicazione scritta il proprio rifiuto ad eseguire gli obblighi contrattuali o ne rende impossibile l'esecuzione, l'altra parte potrà pronunciarne la risoluzione.

Senza necessariamente attendere la fine del periodo di esecuzione da parte della parte inadempiente, la parte non inadempiente può richiedere entro 30 giorni il risarcimento del danno subito secondo le modalità previste dall'art. 24 parte I. In caso contrario, la parte non inadempiente perde i propri diritti.

Articolo 24 Determinazione del danno

La parte interessata può calcolare la propria perdita come segue:

24.1 Il venditore può:

- a) rivendere le patate, sia tramite mediatore giurato come definito nell'Allegato 8, sia direttamente e richiedere il rimborso di ogni differenza di prezzo, oppure
- b) reclamare a titolo di danni la differenza tra il suo prezzo di vendita ed il prezzo corrente nel giorno della risoluzione, senza rivendere la merce, oppure
- c) reclamare il mancato guadagno direttamente correlato al contratto (non sono ammesse perdite o costi aggiuntivi/consequenziali)

24.2 L'acquirente può:

- a) acquistare le patate con le stesse caratteristiche definite nel contratto tramite mediatore giurato o direttamente e richiedere il rimborso di ogni differenza di prezzo, oppure
- b) reclamare la differenza tra il prezzo di acquisto e quello corrente nel giorno della risoluzione, senza effettuare alcun acquisto in sostituzione, oppure
- c) reclamare il mancato guadagno direttamente correlato al contratto (non sono ammesse perdite o costi aggiuntivi/consequenziali)

24.3 Inoltre, la parte in difetto, secondo l'Art. 24.1 a), b) e 24.2 a), b), Parte I, è responsabile di tutte le spese e i danni causati dalla sua mancanza. L'altra parte dovrà giustificare la propria richiesta in modo dettagliato, compresa l'eventuale mitigazione delle perdite subite.

24.4 Il calcolo dei danni, basato sul prezzo di mercato, deve essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla mancata esecuzione o dalla data di risoluzione del contratto, da parte di un broker riconosciuto o di due professionisti riconosciuti nel settore delle patate.

24.5 Entrambe le parti possono partecipare alla rivendita o all'acquisto tramite un mediatore giurato riconosciuto senza alcun pregiudizio per i propri diritti.

24.6 Ogni rivendita o riacquisto diretti devono essere confermati per iscritto entro 5 giorni lavorativi successivi alla mancata esecuzione o alla risoluzione del contratto in relazione all'art. 24.3, Part I.

24.7 Anche quando la parte lesa ha dato comunicazione al momento della risoluzione di applicare l'art. 24.1 a) o l'art. 24.2 a) parte I, essa conserva il diritto di cambiare ed applicare l'art. 24.1 b) o c) o l'art. 24.4 b) o c) parte I entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla risoluzione.

Articolo 25 Mancato pagamento

25.1 Il mancato pagamento di una merce non contestata o l'assenza di apertura di lettera di credito alla data prevista nel contratto consente al venditore di notificare l'acquirente della sua inadempienza (*messa in mora, n.d.T.*). La notifica di inadempienza (*messa in mora*) deve essere inviata tramite (tele)comunicazione scritta e confermata tramite lettera raccomandata. Tale notifica deve indicare che la parte inadempiente ha 2 giorni lavorativi (escluso il sabato) per effettuare il pagamento dovuto. In mancanza, il venditore può sospendere ulteriori consegne previste dal contratto o annullare il contratto con o senza richiesta di risarcimento danni. Fino a quando tali pagamenti non saranno stati confermati, il venditore si riserva il diritto di sospendere tutte le consegne tra le parti.

25.2 Qualora il venditore intenda richiedere il risarcimento dei danni, dovrà confermare per iscritto all'acquirente l'importo totale richiesto e il metodo di calcolo di tali danni. Tale conferma dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 2 giorni lavorativi di cui all'art. 25.1, Parte I. In caso contrario, il venditore perderà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 26 Cause di esonero - Forza maggiore

26.1 Si considera forza maggiore qualsiasi circostanza al di fuori del controllo delle parti che una parte diligente non sarebbe in grado di evitare e le cui conseguenze non potrebbe impedire, quando tali circostanze si verificano dopo la stipula del contratto e ne impediscono in modo assoluto l'esecuzione totale o parziale.

26.2 Esempi di forza maggiore includono la guerra, la rivoluzione, gli scioperi, le interruzioni del traffico, i divieti generali d'importazione o di esportazione, modifiche legislative sostanziali dei requisiti commerciali, le calamità naturali o l'impossibilità di caricare la merce a causa di condizioni meteorologiche estreme.

Per chiarezza, un guasto o un incidente che coinvolga il camion che trasporta le patate non costituisce forza maggiore.

26.3 La parte che invoca la forza maggiore deve informare l'altra parte tramite (tele)comunicazione scritta non appena ragionevolmente possibile, indicando i motivi della forza maggiore e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'evento che ha dato luogo alla richiesta di forza maggiore. In caso contrario, la forza maggiore non può essere applicata, a meno che non sussistano circostanze ragionevoli che abbiano impedito la comunicazione di tale richiesta.

26.4 Per tutta la durata dello stato di forza maggiore, l'effettuazione o l'accettazione delle consegne è sospesa a condizione che sia impossibile adempiere agli obblighi contrattuali già dovuti.

I termini di consegna sono prorogati in base al periodo di tempo durante il quale la consegna è impedita da cause di forza maggiore, ad eccezione delle patate novelle, per le quali le parti devono stipulare un nuovo accordo.

26.5 Se la mancata esecuzione del contratto è causata da forza maggiore, debitamente accertata da una delle parti e della durata di più di 30 giorni dopo la notifica, ciascuna parte, tramite (tele)comunicazione scritta, ha il diritto di risolvere il contratto senza sanzioni, purché non risultasse in difetto al momento del verificarsi dell'impedimento.

26.6 Qualora le condizioni meteorologiche rendano impossibile la raccolta delle patate novelle, il venditore non è obbligato a spedirle, a condizione che ne informi immediatamente l'acquirente per (tele)comunicazione scritta.

CAPITOLO VII - RECLAMI E PERIZIE

Articolo 27 Reclamo relativo alla qualità

27.1 A seguito di un normale esame per individuare eventuali difetti visivi, l'acquirente deve comunicare immediatamente al venditore, tramite (tele)comunicazione scritta, ognuno di tali difetti entro:

- 6 ore lavorative dall'arrivo a destinazione per le patate novelle o quando le patate arrivano alla rinfusa, in sacchi jumbo o in altri imballaggi non identificabili/non tracciabili, prima dello scarico dal camion.
- 18 ore lavorative dall'arrivo a destinazione quando le patate arrivano e l'identità delle patate non può essere contestata.

Per le patate diverse da quelle novelle, i difetti che diventano evidenti solo durante lo scarico del veicolo o della nave devono essere segnalati al venditore immediatamente dopo la loro scoperta, ma non oltre 18 ore lavorative dalla consegna.

Per le consegne che arrivano al di fuori dell'orario di lavoro, i termini per presentare un reclamo decorrono dall'inizio del giorno lavorativo successivo. Ciò non si applica alle patate richieste per la consegna al di fuori dell'orario di lavoro.

La notifica del reclamo deve specificare:

- la varietà e la quantità interessate,
- il luogo, la data e l'ora di arrivo,
- il numero di immatricolazione del veicolo, del container o il nome della nave,
- una descrizione sintetica dei difetti delle patate, corredata, se possibile, da fotografie
- per le patate da semina, il numero di certificazione del lotto o dei lotti indicato sull'etichetta o sulle etichette.

27.2 Il venditore deve rispondere per (tele)comunicazione scritta entro 6 ore lavorative dal ricevimento del reclamo. Anche quando il venditore è responsabile, l'acquirente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti del venditore nei confronti del trasportatore o degli organismi ufficiali e per prevenire, per quanto possibile, qualsiasi deterioramento delle condizioni delle patate, specialmente in caso di condizioni meteorologiche estreme.

27.3 I reclami presentati durante lo scarico sono validi solo alle seguenti condizioni:

- a) l'identificazione e l'integrità delle patate possono essere chiaramente verificate e mantenute. In tali circostanze, le patate possono essere scaricate;
- b) se il punto a) non è possibile, le patate possono essere scaricate solo previo consenso scritto del venditore; in caso contrario, devono rimanere sul mezzo di trasporto fino al termine della procedura di reclamo o di un'eventuale perizia.

I costi di attesa o di controstallia saranno a carico della parte inadempiente.

27.4.1 Tutti i reclami presentati dopo lo scarico sono validi solo alle seguenti condizioni:

- a) in caso di difetti latenti, ovvero quando un normale esame delle patate da parte di un professionista diligente non avrebbe rivelato il difetto, la data di scoperta del difetto è considerata il punto di partenza del termine per presentare un reclamo ai sensi dell'art. 27.1, Parte I.

Tuttavia, i reclami ai sensi del presente articolo non possono essere presentati oltre:

- 10 giorni dall'arrivo a destinazione delle patate da semina,
- 5 giorni dall'arrivo a destinazione delle patate da conservazione e 3 giorni dall'arrivo a destinazione delle patate novelle, a condizione che sia possibile verificare l'identificazione delle patate e che queste non siano state ulteriormente trasformate.

b) per le patate da semina, nel caso di una malattia evolutiva come definita nell'Allegato 3, la richiesta deve essere presentata prima della semina, al più tardi entro sei settimane dall'arrivo delle patate a destinazione, a condizione che le patate siano rimaste identificabili e che siano fornite tutte le prove necessarie a dimostrare chiaramente che la malattia evolutiva non è una conseguenza diretta delle condizioni di movimentazione e conservazione durante tale periodo.

27.4.2 Nel caso di una malattia soggetta a quarantena, come definita nell'Allegato 3, la richiesta deve essere presentata entro 10 giorni dalla conferma della scoperta.

L'acquirente deve adottare tutte le misure necessarie richieste dall'Autorità fitosanitaria del paese, mentre il lotto rimane identificabile o tracciabile per dimostrare che la malattia era già presente nelle patate al momento della consegna.

In ogni caso, nessun reclamo ai sensi delle presenti Regole e Usi sarà ammissibile oltre un periodo di 9 mesi dalla consegna all'acquirente finale.

27.4.3 In tutti i casi, l'acquirente deve agire in modo professionale e compiere ogni ragionevole sforzo per esaminare le patate, individuare eventuali difetti e mantenerle nelle migliori condizioni possibili.

27.5 In caso di reclamo che coinvolga una catena di parti o un intermediario nei contratti soggetti alle presenti Regole e Usi:

- il reclamo e la richiesta di perizia da parte di un esperto devono essere presentati senza indugio tramite (tele)comunicazione scritta.
- qualsiasi ulteriore informazione deve essere inviata e trasmessa alle altre parti coinvolte adeguatamente e senza indugio tramite (tele)comunicazione scritta.
- in ogni caso, il termine complessivo da rispettare nell'ambito della procedura di reclamo non deve superare i termini fissati nel presente articolo.

27.6 Salvo quanto previsto dall'art. 17.5, Parte I, quando il contratto prevede un "controllo di qualità alla spedizione", il venditore deve mettere le patate a disposizione dell'acquirente (o di un suo rappresentante) nel luogo di carico o di spedizione. L'acquirente deve essere avvisato in tempo utile affinché possa essere presente o rappresentato. L'acquirente (o il suo rappresentante) deve segnalare in quel momento eventuali difetti riscontrati. Se l'acquirente non segnala alcun difetto, le patate si considerano accettate. Lo stesso vale se l'acquirente, pur essendo stato informato in tempo utile, non si presenta o non si fa rappresentare nel luogo di carico o di spedizione.

27.7 Quando il contratto prevede una perizia da effettuare prima della spedizione, o qualora sia stato rilasciato un certificato di controllo qualità, qualsiasi reclamo alla consegna deve essere sottoposto a una seconda perizia come previsto dall'art. 28.10, Parte I.

27.8 Se il contratto lo consente, le comunicazioni tra le parti relative alla qualità e alle perizie possono essere effettuate tramite un intermediario, nel rispetto dei termini applicabili.

27.9 Determinazione dei danni in caso di malattia: il risarcimento relativo a un reclamo sulla qualità delle patate sarà limitato al valore della merce o al suo valore di sostituzione, compresi i costi aggiuntivi (costi di trasporto e commissione).

27.10 Nel caso di una malattia soggetta a quarantena originata dalla merce consegnata dal venditore, il risarcimento dei danni non può essere superiore al rimborso del prezzo pagato o al valore di sostituzione della merce consegnata, compresi i costi aggiuntivi (costi di trasporto e commissione).

Articolo 28 Perizia

La perizia e la contro perizia si effettuano ai sensi del “Regolamento per la Perizia” allegato alle presenti Regole ed Usi.

28.1 Una parte deve richiedere una perizia ognqualvolta l'altra parte non accetti le richieste avanzate o non concordi sull'importo richiesto, sia formalmente che non rispondendo entro i termini previsti dall'art. 27.1, Parte I.

28.2 La richiesta di perizia deve essere rivolta per (tele)comunicazione scritta nelle condizioni specificate nel Regolamento di perizia presso l'Ufficio nazionale di Perizia del paese nel quale si trovano le patate contestate.

Se il paese in cui la perizia deve aver luogo non è membro del Comitato europeo, la richiesta di perizia deve essere indirizzata al Delegato europeo, il quale designerà un perito presente sulla lista europea degli esperti o delegherà il compito al Segretariato nazionale RUCIP.

28.3 La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo, numero di telefono e altri contatti disponibili (come, per esempio, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) delle parti insieme alla prova del riferimento al RUCIP presente nel contratto,
- b) natura delle patate e quantità,
- c) numero del camion o del contenitore, o del vagone o del natante, luogo di stazionamento o, se diverso, luogo in cui avverrà la perizia,
- d) qualità convenuta secondo il contratto,
- e) origine,
- f) oggetto del reclamo,
- g) indicazione se si tratta di una perizia alla partenza.

28.4 La perizia non verte che sui difetti oggetto della contestazione, tranne in caso di perizia alla partenza o di accettazione alla partenza.

28.5 Il luogo per la perizia è:

- a) il magazzino di destinazione o il luogo in cui si trova il mezzo di trasporto, se le patate hanno mantenuto la loro identità;
- b) il mezzo di trasporto, salvo diversa indicazione del venditore, se le patate sono alla rinfusa o in sacchi jumbo.
- c) il magazzino in cui si trovano, se le patate in questione sono patate da semina che corrispondono alle condizioni di cui all'art. 27.4.1 b), parte I.

28.6 Se il contratto prevede la perizia alla partenza essa deve essere richiesta dal venditore presso l'Ufficio nazionale competente del luogo in cui si trovano le patate. Se tale luogo si trova in un paese sprovvisto di Ufficio nazionale, la domanda deve essere rivolta all'Ufficio europeo. La perizia alla partenza verte su tutte le imperfezioni che possono essere riscontrate. Le spese di questa perizia sono a carico del richiedente.

28.7 In caso di contestazione riguardante le patate oggetto di vendite successive senza rispedizione, spetta all'ultimo acquirente della catena di commercializzazione di richiedere la perizia. Tuttavia, anche qualsiasi altra parte della catena di commercializzazione può richiedere una perizia.

28.8 Le parti possono essere presenti ad una perizia o farsi rappresentare.

28.9 Ciascuna delle parti, tramite (tele)comunicazione scritta, può chiedere una contro-perizia, che dovrà essere richiesta all'Ufficio presso il quale la prima perizia era stata richiesta:

- a) entro le 6 ore lavorative successive alla perizia dalla o dalle parti presenti o che erano rappresentate;

- b) entro le 6 ore lavorative dalla ricezione dei risultati secondo l'Art. 7, parte II dalle parti o dalla parte che non erano né presenti, né rappresentate.

28.10 In caso di controversia all'arrivo delle patate sottoposte ad una perizia alla partenza, come richiesto dal contratto, la seconda perizia viene effettuata secondo la procedura prevista nella parte II, Capitolo 5. Saranno valutati solo i difetti menzionati nella richiesta. L'acquirente deve richiedere la nomina di un esperto tramite (tele)comunicazione scritta all'Ufficio Nazionale competente del paese in cui si trovano le patate. Se le patate si trovano in un paese in cui non esiste un Ufficio Nazionale, la richiesta deve essere indirizzata all'Ufficio Europeo. La richiesta deve contenere l'identità dell'esperto che ha effettuato la perizia alla partenza. I risultati della seconda valutazione sono vincolanti.

28.11 Fatto salvo l'articolo 11, parte II, il costo della perizia e, se del caso, quello di eventuali perizie successive, sono a carico della parte responsabile.

28.12 Se il venditore aveva concesso all'acquirente, tramite (tele)comunicazione scritta e prima della perizia, una riduzione uguale o superiore a quella stabilita ulteriormente dall'esperto, l'acquirente dovrà sostenere le spese della perizia.

Articolo 29 Riduzione o rifiuto

29.1 Le tolleranze per la riduzione o il rifiuto (di seguito "le tolleranze") sono definite nel contratto e/o negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, Parte I.

29.2 Tali tolleranze non possono essere detratte dalle quantità di patate difettose determinate dalla perizia.

29.3 In base ai risultati della perizia finale:

- a) Se i difetti non superano le tolleranze, l'acquirente deve accettare le patate senza riduzione.
- b) Se i difetti superano le tolleranze, l'acquirente può decidere di richiedere una riduzione (vedi Art. 29.4, Parte I) o di rifiutare le patate (vedi Articoli 29.5. e 29.6., Parte I). La decisione dell'acquirente deve essere comunicata al venditore per (tele)comunicazione scritta entro 2 ore lavorative dal ricevimento della perizia.

29.4 Se l'acquirente decide di richiedere una riduzione, tale riduzione deve essere equivalente alla percentuale di difetti indicata nella perizia, più i costi associati, e l'acquirente deve accettare le patate. L'acquirente deve informare il venditore entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della sua decisione tramite (tele)comunicazione scritta specificando i costi associati richiesti.

Qualora le parti non riescano a concordare i costi associati, questi potranno essere determinati solo tramite arbitrato.

29.5 Se l'acquirente decide di rifiutare le patate, nella sua comunicazione al venditore deve informarlo che le patate rimangono a disposizione del venditore e specificare un termine entro il quale reagire e smaltire le patate.

Se il termine per lo smaltimento è scaduto o se il risultato della perizia indica che le patate devono essere utilizzate immediatamente (sviluppo di malattie, danni da gelo, ecc.), l'acquirente può:

- a) farle vendere da qualsiasi persona ufficialmente certificata o da un intermediario riconosciuto, dopo aver prima informato il venditore della vendita prevista per suo conto;
- b) oppure smaltire le patate a spese del venditore.

Se il venditore dà istruzioni per la rispedizione delle patate rifiutate, l'acquirente deve eseguire tali istruzioni, con rimborso delle spese se del caso. In ogni caso, tutte le spese sostenute sono a carico del venditore.

In qualsiasi circostanza, l'acquirente deve adottare, a spese del venditore, qualsiasi misura ragionevole per salvaguardare le patate.

29.6 In caso di rifiuto, l'acquirente può anche indicare nella sua comunicazione (vedi Art. 29.3.b), Parte I):

- a) se richiede la sostituzione delle patate rifiutate; oppure
- b) se richiede il risarcimento dei danni secondo le norme stabilite negli articoli da 27.2. a 27.10., Parte I. In questo caso, il totale dei danni non può superare il valore contrattuale di ciascuna delle consegne. L'acquirente deve comunicare per (tele)comunicazione scritta entro 15 giorni lavorativi l'importo totale del risarcimento richiesto. Se le parti non riescono a trovare un accordo, l'importo del risarcimento può essere deciso solo tramite arbitrato.

29.7 Se il risultato della valutazione è favorevole al venditore, ma l'acquirente non adempie ai propri obblighi ai sensi dell'art. 29.3, Parte I, i costi delle patate e gli eventuali costi associati sono a carico dell'acquirente.

Se l'acquirente non adempie al proprio obbligo entro il termine stabilito dal venditore tramite (tele)comunicazione scritta, il venditore può far vendere le patate da qualsiasi persona ufficialmente certificata o da un intermediario riconosciuto, per conto dell'acquirente. In tal caso, il venditore deve adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare le patate, per conto dell'acquirente.

CAPITOLO VIII - CONTROVERSIE

Articolo 30 Clausola compromissoria¹ e Preclusione dei procedimenti giudiziari

30.1 Tutte le controversie derivanti dai contratti stipulati secondo i termini delle presenti Regole e Usi RUCIP, nonché da tutti gli allegati a tali contratti, devono essere risolte in via definitiva secondo le disposizioni stabilite nel Regolamento di Arbitrato del Comitato Europeo, allegato al presente documento. Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

30.2 Una parte chiamata a comparire dinanzi a un tribunale può contestare la competenza dell'autorità giudiziaria e chiedere di essere ascoltata da una commissione arbitrale RUCIP, senza pregiudizio per una successiva decisione del delegato europeo o nazionale.

30.3 Tuttavia, le richieste di pagamento di cambiali o lettere di credito e/o garanzie bancarie e le azioni relative a fatture non contestate possono essere presentate dinanzi a un tribunale.

¹ La “clausola compromissoria” francese implica che le parti sono tenute a risolvere le loro controversie nel quadro delle regole contrattuali, come ad esempio quelle del RUCIP 2025, e ad evitare il ricorso al diritto civile.

RUCIP 2025

PARTE II: REGOLAMENTO PER LA PERIZIA

SOMMARIO

CAPITOLO I Art. 1-2	RICHIESTA DI PERIZIA
CAPITOLO II Art. 3-4	ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA
CAPITOLO III Art. 5-6	ESECUZIONE DELLA PERIZIA
CAPITOLO IV Art. 7-9	CONCLUSIONE E RISULTATO DELLA PERIZIA
CAPITOLO V Art. 10	CONTRO-PERIZIA
CAPITOLO VI Art. 11	SPESE DI PERIZIA
CAPITOLO VII Art. 12-14	DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti regole di perizia integrano l'articolo 28 della parte I, relativo alle norme e alle prassi, cui fanno esplicito riferimento.

Tali disposizioni valgono sia per le perizie che per le contro perizie.

CAPITOLO I - RICHIESTA DI PERIZIA

Articolo 1

La richiesta di perizia deve essere effettuata al più tardi entro 6 ore lavorative(a partire dal momento in cui si applicano le condizioni di cui agli articoli 27.1 e 28.1 della Parte I) per (tele)comunicazione scritta all'Ufficio nazionale di Perizia del paese nel quale si trovano le patate oggetto della controversia.

Se il paese in cui si trovano le patate non è membro del Comitato europeo, la richiesta di perizia deve essere rivolta al Delegato europeo, il quale designa un perito presente sulla lista europea o delega il compito di nominare un esperto ad un Ufficio nazionale RUCIP.

Quando non è possibile organizzare una perizia, il delegato europeo può rifiutare la richiesta.

Articolo 2

Solo gli esperti nominati dai Comitati nazionali, convalidati dal Comitato europeo e indicati negli elenchi disponibili all'indirizzo www.rucip.eu possono effettuare una perizia.

CAPITOLO II - ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA

Articolo 3

Quando il contratto non è stato concluso secondo le norme RUCIP, l'Ufficio competente per la perizia ha il diritto di rifiutare la richiesta di perizia.

Articolo 4

4.1 L'Ufficio competente per la perizia nominerà il prima possibile un perito riconosciuto e fornirà per (tele)comunicazione scritta le indicazioni necessarie all'esecuzione della perizia.

4.2 D'accordo con il perito, l'Ufficio competente per la perizia stabilirà il giorno e l'ora della perizia affinché sia possibile per entrambe le parti di intervenire o farsi rappresentare.

L'Ufficio di perizia comunicherà alle parti per (tele)comunicazione scritta il nome del perito designato, il luogo, la data e l'ora della perizia.

4.3 Nessuna delle parti ha il diritto di opporsi ad un esperto, salvo per i motivi indicati nell'allegato 9. La parte che intende opporsi ad un esperto deve farlo immediatamente, indicando i motivi dell'opposizione, mediante (tele)comunicazione scritta all'ufficio competente per la perizia, con copia all'altra parte.

4.4 Se l'Ufficio competente per la perizia ritiene che l'obiezione sia valida, nominerà immediatamente un altro esperto.

CAPITOLO III - ESECUZIONE DELLA PERIZIA

Articolo 5

5.1 Le parti devono fornire all'esperto tutte le informazioni pertinenti, compresi i documenti giustificativi, necessari per la valutazione, secondo il modello riportato nell'allegato 2.

5.2 La perizia deve specificare i difetti indicati nella sintesi dei difetti ai sensi dell'art. 27, parte I. In caso di valutazione al momento del carico/spedizione, la valutazione tiene conto di tutti i difetti apparenti.

5.3 Le parti sono tenute a fornire al perito i mezzi (personale, materiale, illuminazione, ecc.) in modo che la perizia possa essere effettuata senza difficoltà.

5.4 L'esperto deve informare immediatamente l'Ufficio competente per la perizia qualora non sia in grado di effettuare una perizia adeguata delle patate.

In tal caso, l'esperto deve presentare una relazione utilizzando il modello di cui all'allegato 2, indicando i motivi per cui non è stato possibile completare la perizia.

L'Ufficio competente per la perizia può decidere di rinviare o abbandonare la perizia e informare le parti, indicando i motivi di tale decisione.

Articolo 6

6.1 Per ogni lotto contestato, il perito deve prelevare campioni di cinque chilogrammi da quattro punti diversi ogni 10 tonnellate. Tutti i campioni devono essere mescolati insieme prima della perizia.

Se necessario, l'esperto può disporre qualsiasi analisi pertinente per completare la valutazione.

Le tolleranze di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della parte I non devono essere detratte dalla percentuale dei difetti riscontrati nella perizia.

6.2 La percentuale di difetti deve essere calcolata in base al peso dei tuberi difettosi. Se un tubero presenta diversi difetti, viene misurato solo il difetto più grave.

6.3 Le parti non devono interferire con la perizia. Il perito deve ignorare qualsiasi opinione o desiderio delle parti in merito alle procedure o ai mezzi utilizzati per determinare la percentuale dei difetti.

CAPITOLO IV - CONCLUSIONE E RISULTATO DELLA PERIZIA

Articolo 7

Al termine della perizia, il perito deve comunicare immediatamente a entrambe le parti le percentuali dei difetti riscontrati e, a seconda dei casi, i costi di cui all'art. 9, parte II.

Se una o entrambe le parti non erano presenti o rappresentate alla perizia, il perito deve comunicare immediatamente per (tele)comunicazione scritta alla/alle parte/parti assente/assenti le informazioni di cui sopra.

Articolo 8

L'esperto deve redigere una relazione utilizzando il modello riportato nell'allegato 2. L'esperto deve inviare tramite (tele)comunicazione scritta una copia della relazione a ciascuna delle parti e all'Ufficio competente per la perizia che lo ha nominato.

Articolo 9

Se le patate devono essere rielezionate, l'esperto deve stimare i costi necessari, tenendo conto delle circostanze locali.

CAPITOLO V - CONTRO-PERIZIA

Articolo 10

10.1 Le parti possono, nei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 28.9, parte I, chiedere una contro-perizia all'ufficio che ha nominato il primo perito. L'ufficio nominerà il prima possibile un secondo perito e ne avviserà le parti.

10.2 Se si tratta di una seconda perizia internazionale, la parte richiedente ha il diritto di scegliere la nazionalità del perito.

10.3 L'Ufficio di perizia organizzerà la contro-perizia il prima possibile secondo le stesse regole della prima valutazione.

10.4 Qualora il parere dei primi due periti fosse contraddittorio, l'Ufficio di perizia nominerà, non appena possibile, un terzo perito. Su richiesta di una delle parti, l'ufficio di perizia può nominare un esperto di nazionalità diversa da quella delle parti. Il risultato della terza perizia è definitivo e prevale sulle valutazioni precedenti.

CAPITOLO VI - SPESE DI PERIZIA

Articolo 11

Tutte le spese e gli oneri della prima e/o della seconda perizia devono essere pagati in anticipo dalla parte richiedente secondo il tariffario fissato dal RUCIP, attualmente pubblicato sul sito www.rucip.eu.

Le spese e gli oneri della terza perizia devono essere pagati in anticipo dalla parte che richiede la seconda perizia.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

12.1 I periti che figurano negli elenchi di cui all'articolo 2 devono:

- svolgere o aver svolto mansioni commerciali o tecniche nel settore delle patate,
- e aver seguito una formazione come periti RUCIP.

12.2 I periti devono effettuare la perizia in modo obiettivo e senza pregiudicare alcuno dei diritti delle parti. Essi sono tenuti al segreto professionale nei confronti di terzi.

12.3 Non è consentito a un perito di acquistare o vendere per proprio conto, o per conto di terzi, patate sulle quali abbia effettuato a perizia.

Articolo 13

Tutti i reclami relativi alle perizie o alla condotta dei periti devono essere inviati all'Ufficio di perizia, indicando i motivi del reclamo.

RUCIP 2025

PARTE III: REGOLAMENTO DI ARBITRATO

SOMMARIO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - AMMINISTRAZIONE

Art. 1

- 1.1 Autorità arbitrale RUCIP
- da 1.2 a 1.5 Competenza delle autorità arbitrali
- da 1.6 a 1.12 Segreteria di arbitrato - Elenco degli Arbitri riconosciuti

Art. 2

- 2.1 Lingua di procedura
- 2.2 Termini
- 2.3 Spese e costi
- da 2.4 a 2.6 Corrispondenza

Art. 3

- da 3.1 a 3.2 Arbitri
- da 3.3 a 3.6 Ricusazione di un Arbitro
- 3.7 Rifiuto o impedimento di un Arbitro

CAPITOLO II

COMMISSIONE DI ARBITRATO RUCIP- ARBITRATO DI PRIMO GRADO

Art. 4

- da 4.1 a 4.3 Richiesta di arbitrato
- da 4.4 a 4.5 Deposito cauzionale
- 4.6 Lingua della procedura

Art. 5

- da 5.1 a 5.2 Composizione della Commissione Arbitrale
- da 5.3 a 5.6 Nomina degli Arbitri
- 5.7 Indisponibilità o rifiuto della nomina di un Arbitro

Art. 6

- 6.1 Presentazione dei documenti – Esposizione del caso
- da 6.2 a 6.5 Memoria difensiva, domanda riconvenzionale o garanzia
- da 6.6 a 6.10 Notifica e udienza
- da 6.11 a 6.12 Testimonianze
- 6.13 Conciliazione
- 6.14 Deliberazione
- da 6.15 a 6.19 Sentenza
- 6.20 Notifica

CAPITOLO III

COMMISSIONE DI ARBITRATO RUCIP- ARBITRATO DI SECONDO GRADO

Art. 7

- da 7.1 a 7.4 Organi competenti e termini per l'arbitrato di secondo grado

Art 8

- | | |
|-----------------------------|--|
| da 8.1 a 8.2 | Deposito cauzionale |
| da 8.3 a 8.4 | Notifica alla controparte |
| da 8.5 a 8.6 | Costituzione della Commissione - Nomina del Presidente |
| da 8.7 a 8.8 | Luogo dell'udienza arbitrale |
| da 8.9 a 8.11 | Svolgimento della procedura |

Art. 9

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 9.1 | Sentenza definitiva |
| da 9.2 a 9.3 | Deposito della sentenza |

CAPITOLO IV**DISPOSIZIONI VARIE****Art. 10**

Ricorso

Art. 11

Arbitrato tra cittadini di paesi non aderenti al Comitato Europeo

Art. 12

Rifiuto di esecuzione di una sentenza arbitrale

Art. 13

Clausola di esclusione della responsabilità

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 1

Autorità arbitrale RUCIP

1.1. Gli uffici arbitrali attualmente elencati sul sito www.rucip.eu sono competenti per l'organizzazione dei procedimenti arbitrali RUCIP.

Competenza delle Autorità arbitrali

1.2 L'autorità di arbitrato competente al Primo Grado è quella del paese del convenuto, ed al Secondo Grado quella di un terzo paese, tranne in caso di controversia tra contraenti aventi l'ufficio registrato nello stesso paese e/o tranne accordo contrario tra le parti.

1.3 In caso di assenza di Istanza arbitrale nel paese del convenuto, il Delegato Europeo designa l'Organo arbitrale competente.

1.4 Se l'arbitrato, di primo o secondo grado, ha luogo in un Paese in cui la legislazione richiede un accordo arbitrale separato risalente a dopo la nascita della controversia, la Segreteria arbitrale richiederà a entrambe le parti di firmare tale documento non appena ricevuta la richiesta di arbitrato.

Se una delle parti rifiuta di firmare tale documento e se le parti hanno accettato nel loro contratto l'applicabilità del Regolamento RUCIP, si applica l'articolo 12 del Capitolo IV. La parte convenuta sarà considerata come avente rifiutato l'arbitrato se non avrà firmato il documento entro il termine fissato dal Presidente dell'organo arbitrale nazionale, dal Delegato nazionale competente o dal Delegato europeo.

1.5 La Commissione arbitrale:

- decide in merito alla propria giurisdizione arbitrale,
- dispone dei più ampi poteri possibili per indagare sul caso,
- non è vincolata dalle procedure, dai termini o dalle prassi stabiliti per i tribunali o le corti,
- deve redigere il lodo in conformità con il Regolamento RUCIP, salvo nel caso in cui venga emessa una sentenza consensuale.

Segreteria di arbitrato-ELENCO degli Arbitri riconosciuti

1.6 Ogni Comitato Nazionale e/o le sue organizzazioni associate fungono da Segreteria Arbitrale Nazionale RUCIP. La lista dei comitati nazionali e/o organizzazioni ad essi associate viene pubblicata dal Comitato europeo sul sito www.rucip.eu.

1.7 Il Comitato nazionale e/o organizzazioni ad esso associate redige un elenco di almeno sei Arbitri RUCIP.

1.8 L'indirizzo della Segreteria nazionale di arbitrato RUCIP e l'elenco degli Arbitri devono essere comunicati al Comitato europeo e/o Delegato europeo che procede alla loro approvazione e redige l'elenco generale degli Arbitri riconosciuti, inviandolo a tutti i Comitati nazionali e/o organizzazioni ad essi associate incaricati di diffonderlo/pubblicarlo sui loro siti web.

1.9 Il Segretariato è responsabile della corretta amministrazione degli arbitrati.

1.10 La composizione della Segreteria può essere modificata dal Comitato nazionale e/o dalle organizzazioni ad esso associate. Dovrà comunicare la nuova composizione alla Segreteria generale del Comitato europeo e/o Delegato europeo. Questa disposizione si applica anche agli elenchi degli Arbitri.

I membri delle Segreterie sono tenuti al segreto professionale nei confronti di terzi.

1.11 Il Comitato europeo istituisce un Segretariato europeo RUCIP per gli Arbitrati di Primo e Secondo Grado.

1.12 Il Comitato Europeo, su proposta dei Comitati Nazionali e/o organizzazioni loro associate, redige una lista europea di arbitri RUCIP. Essi sono anche arbitri nazionali.

Articolo 2

Lingua di procedura

2.1.1 Salvo diverso accordo, la lingua procedurale dell'arbitro è proposta dalla parte richiedente di primo grado.

Dopo aver ricevuto il deposito richiesto dalla parte richiedente, la Segreteria comunica immediatamente al convenuto la richiesta di arbitrato e la lingua procedurale proposta.

2.1.2 Se il convenuto si oppone alla lingua procedurale proposta, egli/ella:

- deve informare immediatamente il Segretariato tramite (tele)comunicazione scritta e
- ha un termine di 21 giorni dal ricevimento della notifica per concordare con la parte richiedente una lingua procedurale alternativa e notificarla al Segretariato tramite (tele)comunicazione scritta.

2.1.3 Qualora le parti non riescano a concordare la lingua procedurale entro il termine sopra indicato, la lingua predefinita sarà l'inglese.

2.1.4 La notifica della scelta della lingua processuale da parte dell'autorità competente alle parti costituirà il punto di partenza per tutti i termini procedurali successivi.

2.1.5 Le memorie e le prove di entrambe le parti devono essere presentate nella lingua di procedura. Anche l'udienza orale si svolge nella lingua procedurale.

2.1.6 La lingua procedurale da utilizzare nel Secondo Grado deve essere:

- Quella utilizzata nel Primo Grado (come descritto negli articoli da 2.1.1 a 2.1.5 del presente Regolamento Arbitrale)
- Oppure l'inglese.

Termini

2.2 I termini indicati nel presente Regolamento Arbitrale saranno prorogati fino al giorno lavorativo successivo se scadono il sabato, la domenica o un giorno festivo legale, sia nel paese dove si svolge la procedura sia in quello di una parte in causa. Sono ritenuti come giorni di festa legale soltanto quelli riconosciuti legalmente in tutto il paese interessato.

Spese e costi

2.3 Le spese e i costi dell'arbitrato sono determinati dall'autorità arbitrale competente secondo il tariffario stabilito dal Comitato europeo e/o dal Delegato europeo, come descritto sul sito www.rucip.eu. Le spese sostenute dalle singole parti per la consulenza e l'assistenza legale non sono considerate costi dell'arbitrato.

Corrispondenza

2.4 Ad eccezione della richiesta iniziale (Art. 4.3., Parte III) e della sentenza (Art. 6.20., Parte III), le parti possono concordare di corrispondere con la Segreteria di Arbitrato, in merito all'arbitrato, tramite e-mail e allegati. Tale accordo deve essere redatto secondo il modello riportato nell'Allegato 10 e deve essere firmato e restituito alla Segreteria da entrambe le parti.

2.5 In caso contrario, tutta la corrispondenza tra la Segreteria dell'Arbitrato e le parti dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ove possibile.

2.6 Se le parti sono rappresentate legalmente, le comunicazioni saranno inviate a tali rappresentanti. Le parti devono trasmettere alla Commissione Arbitrale una procura dei propri rappresentanti.

Articolo 3

Gli Arbitri

3.1 Gli arbitri che figurano negli elenchi di cui all'articolo 1.7, parte III, devono avere esperienza in materia di commercio di patate. Gli arbitri RUCIP sono quelli elencati sul sito www.rucip.eu.

3.2 Gli arbitri non devono agire in qualità di rappresentanti delle parti e devono agire in totale indipendenza. Sono tenuti al segreto professionale. Dopo aver accettato la loro nomina, gli arbitri non devono entrare in contatto con le parti o con i loro rappresentanti in merito al contenuto della causa.

Ricusazione di un Arbitro

3.3 Nessuna delle parti ha il diritto di opporsi a un arbitro, salvo nei casi indicati nell'Allegato 9.

3.4 La parte che intende opporsi alla nomina di un arbitro deve farlo mediante (tele)comunicazione scritta all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del nome dell'arbitro, indicando i motivi specifici, previsti all'Allegato 9, alla base della propria opposizione.

3.5 Qualora dopo tale termine dovesse emergere qualche informazione, che fornisca motivi specifici ai sensi dell'Allegato 9 per consentire a una parte di opporsi alla nomina di un arbitro, la parte opponente deve presentare la propria obiezione tramite (tele)comunicazione scritta, indicando i motivi pertinenti per l'obiezione, all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, a condizione che ciò avvenga non oltre 10 giorni lavorativi prima dell'udienza, a meno che ciò non sia in contrasto con la legislazione imperativa del paese in cui si terrà l'udienza.

3.6 Il Delegato Nazionale o Europeo competente, a seconda dei casi, giudicherà la validità dell'obiezione e, se necessario, provvederà affinché la parte che ha nominato l'arbitro nomini un sostituto idoneo. Se l'arbitro in questione è stato nominato dal Delegato Nazionale, il Delegato Europeo giudicherà la validità dell'obiezione e, se necessario, nominerà un arbitro sostitutivo.

Rifiuto o impedimento di un arbitro

3.7 Se un arbitro non è disponibile o è a conoscenza dell'esistenza di validi motivi per una potenziale ricusazione nei suoi confronti ai sensi degli articoli da 3.3 a 3.6, Parte III, deve rifiutare la nomina e informarne immediatamente il delegato competente. Il Delegato deve quindi richiedere alla parte che ha effettuato la nomina di nominare un altro arbitro entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, in mancanza di ciò il Delegato deve procedere alla nomina d'ufficio.

CAPITOLO II – COMMISSIONE DI ARBITRATO RUCIP- ARBITRATO DI PRIMO GRADO

Articolo 4

Richiesta di arbitrato

4.1 Salvo diverso accordo, la richiesta di arbitrato deve essere presentata all'autorità arbitrale del paese della parte convenuta, nella lingua del paese o in inglese.

Nel caso in cui non esista un'autorità arbitrale nel paese della parte convenuta, la richiesta di arbitrato deve essere presentata, in inglese, al Delegato europeo che designa l'autorità arbitrale competente.

4.2 La richiesta di arbitrato deve essere inviata alla Segreteria dell'Arbitrato competente:

- a) Entro 9 mesi da:
 - la data di invio del reclamo nei casi relativi a:
 - l'interpretazione di un contratto,
 - la qualità, la quantità o l'imballaggio di una consegna.
 - a) la data di risoluzione totale o parziale di un contratto, in caso di mancata esecuzione di un contratto, in applicazione dell'art. 23, Parte I.
- b) Entro i termini previsti dalla legge del paese in cui ha sede legale il debitore, per le richieste che riguardano esclusivamente il mancato pagamento, qualora l'importo non sia contestato.

In caso di mancata richiesta di arbitrato entro tali termini, tutti i reclami si considerano prescritti e rinunciati.

4.3 La richiesta di arbitrato deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:

- indicando i nomi, le professioni e gli indirizzi delle parti,
- descrivendo il reclamo,
- riassumendo i fatti contestati,
- indicando il valore del reclamo e
- la lingua proposta per il procedimento.

La richiesta sospende i termini di cui all'art. 4.2, Parte III nei confronti del/i convenuto/i.

Depositio cauzionale

4.4 L'autorità competente comunicherà alla parte richiedente l'importo e la data entro la quale il deposito deve essere versato. L'autorità competente si riserva il diritto di richiedere ulteriori depositi entro date specificate. Qualsiasi deposito non utilizzato sarà rimborsato alla parte che lo ha versato.

4.5 Se il/i deposito/i non viene/vengono versato/i per intero entro la data stabilita, la richiesta di arbitrato si considera ritirata.

Linguaggio procedurale

4.6 Salvo diverso accordo, la lingua procedurale è proposta dalla parte richiedente di primo grado.

Una volta ricevuti i depositi richiesti, la Segreteria informerà immediatamente il convenuto della richiesta di arbitrato e della lingua procedurale proposta.

Nel caso in cui il convenuto si opponga alla lingua procedurale notificata, si applicano gli articoli 2.1.1 - 2.1.5, Parte III.

Articolo 5

Composizione della Commissione Arbitrale

5.1 La controversia deve essere decisa da un arbitro unico:

- quando la richiesta di arbitrato riguarda una controversia di valore inferiore a 25.000 euro
- o con l'accordo delle parti in causa.

Il Delegato Nazionale o Europeo procederà quindi alla nomina di un arbitro RUCIP.

5.2 In tutti gli altri casi la controversia sarà risolta da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati ai sensi dell'art. 5.3, Parte III, e un terzo arbitro nominato dal Delegato Nazionale o Europeo. Questo terzo arbitro sarà il Presidente della Commissione Arbitrale.

Nomina degli Arbitri

5.3 Una volta comunicata alle parti la lingua procedurale, l'autorità competente chiederà a entrambe le parti di nominare un arbitro competente nella lingua procedurale dall'elenco (Art. 3.1, Parte III), ad eccezione del caso previsto dall'Art. 5.1, Parte III, in cui l'arbitrato sarà deciso da un arbitro unico.

5.4 Se una parte non nomina un arbitro entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta (Art. 5.3., Parte III), un arbitro sarà nominato dall'autorità competente.

5.5 Negli arbitrati con più parti ricorrenti o più convenuti, l'autorità competente chiede al gruppo delle parti ricorrenti o al gruppo dei convenuti, a seconda dei casi, di scegliere un arbitro comune dall'elenco.

In mancanza di tale designazione congiunta entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorità competente nomina un arbitro.

5.6 In caso di reclamo associato o di notifica da parte di terzi, tale parte non è autorizzata a scegliere un arbitro.

Indisponibilità o rifiuto della nomina di un Arbitro

5.7 La Segreteria dell'Arbitrato comunica alle parti e agli arbitri la composizione della Commissione Arbitrale. Gli arbitri hanno un termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della loro nomina per accettare o rifiutare la nomina mediante (tele)comunicazione scritta alla Segreteria dell'Arbitrato.

Se un arbitro non è disponibile o è a conoscenza dell'esistenza di validi motivi per una potenziale obiezione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 3.7. del presente Regolamento arbitrale, deve rifiutare la nomina e informarne immediatamente il Delegato competente. Il Delegato deve quindi richiedere alla parte interessata di nominare un altro arbitro entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Se la parte non provvede alla nomina entro i termini previsti, il Delegato provvederà alla nomina d'ufficio.

Articolo 6

Presentazione dei documenti – Esposizione del caso

6.1 La parte richiedente deve presentare per iscritto la propria esposizione del caso tramite posta raccomandata (digitale) alla Segreteria dell'Arbitrato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica della Commissione Arbitrale, pena l'annullamento della propria richiesta. La memoria deve includere tutti i documenti, le prove e i nomi dei possibili testimoni su cui la parte intende basarsi durante l'udienza. La parte richiedente deve fornire un numero sufficiente di copie di tutta la documentazione come richiesto dalla Segreteria dell'Arbitrato. La Segreteria dell'Arbitrato deve inviare una copia della esposizione tramite posta raccomandata alla parte convenuta il prima possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento.

Memoria difensiva, domanda riconvenzionale o garanzia

6.2 La parte convenuta può presentare una memoria difensiva entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda della parte ricorrente, come previsto dall'art. 6.1, Parte III, pena l'annullamento della sua domanda. Tale memoria difensiva deve contenere ogni domanda riconvenzionale o garanzia. Qualsiasi domanda riconvenzionale o garanzia presentata successivamente sarà considerata nulla e priva di efficacia. Il convenuto deve fornire un numero sufficiente di copie di tutta la documentazione come richiesto dalla Segreteria dell'Arbitrato.

6.3 Se la parte richiedente non presenta la propria memoria entro il termine prescritto, la Segreteria dell'Arbitrato ne informa la parte convenuta. Quest'ultima dispone di un termine di 60 giorni dalla notifica per presentare eventuali domande riconvenzionali derivanti dallo stesso contratto.

6.4 Qualora il convenuto presenti una domanda riconvenzionale o una garanzia, la parte richiedente deve rispondere entro 30 giorni dalla notifica da parte della Segreteria dell'Arbitrato.

6.5 Senza l'autorizzazione del Presidente della Commissione Arbitrale, non saranno ammesse ulteriori osservazioni da parte delle parti.

Notifica e udienza

6.6 La Segreteria comunica alle parti il luogo, la data e l'ora dell'udienza.

6.7 L'udienza si fa oralmente.

6.8 Le parti devono, se possibile, partecipare di persona. Possono farsi assistere da avvocati o essere rappresentati da mandatari provvisti di regolare procura.

6.9 Se una delle parti non è presente o rappresentata, la Commissione di arbitrato potrà comunque procedere con l'arbitrato ed emettere il lodo.

6.10 Se le parti non sono presenti la Commissione di arbitrato potrà rinviare l'udienza oppure emettere il lodo basandosi sulle memorie delle parti.
Se tutte le parti e la Commissione arbitrale sono d'accordo, la Commissione arbitrale può emettere un lodo basandosi esclusivamente sulle memorie scritte delle parti.

Testimonianze

6.11 La richiesta di presentare testimoni può essere avanzata dalla Commissione arbitrale prima o durante l'udienza. Le parti possono richiedere l'audizione dei testimoni nella loro esposizione del caso o nella memoria riconvenzionale o in una richiesta scritta alla Commissione arbitrale, almeno 30 giorni prima dell'udienza.

Le parti devono assicurarsi che i loro testimoni siano presenti all'udienza. La Commissione arbitrale può ascoltare solo i testimoni che si presentano volontariamente.

6.12 Qualsiasi prova fornita da un testimone deve essere raccolta e registrata in una dichiarazione durante l'udienza. Il Presidente della Commissione arbitrale può, nei paesi in cui gli arbitri hanno tale competenza, richiedere al testimone di prestare giuramento. Se il testimone rifiuta di prestare giuramento quando richiesto, non potrà più agire in qualità di testimone.

Conciliazione

6.13 La Commissione ha il dovere di tentare di riconciliare le parti. Qualsiasi accordo transattivo deve essere concluso in conformità con le leggi del paese in cui si svolge l'udienza e deve essere approvato dalle parti. La Commissione arbitrale può, su richiesta delle parti, incorporare l'accordo transattivo in un lodo.

Deliberazione

6.14 Le deliberazioni della Commissione Arbitrale devono avvenire in assenza delle parti, dei loro avvocati o rappresentanti. Durante l'udienza e la deliberazione, la Commissione Arbitrale può essere assistita da un consulente legale nel caso di cui all'art. 5.1, Parte III, e deve essere assistita da un consulente legale nel caso di cui all'art. 5.2, Parte III. La Commissione Arbitrale può essere assistita da interpreti. La Commissione Arbitrale decide a maggioranza semplice. Le opinioni dissensienti non vengono incorporate nel lodo.

Lodo

6.15 Il lodo deve contenere:

- a) nome, professione e domicilio delle parti;
- b) nome, professione e domicilio degli Arbitri, con aggiunta dell'accettazione di nomina;
- c) la dichiarazione che gli Arbitri sono stati nominati in conformità al Regolamento d'arbitrato RUCIP;
- d) il luogo e la data in cui il lodo è stata emesso;
- e) il lodo deve essere redatto per iscritto e firmato dall'arbitro o dagli arbitri. Nei procedimenti arbitrali con più di un arbitro, sono sufficienti le firme della maggioranza di tutti i membri della Commissione Arbitrale, a condizione che sia indicata la ragione dell'eventuale firma mancante;
- f) sintesi delle argomentazioni sia della parte ricorrente che della parte convenuta. Un lodo emesso in contumacia di una delle parti contiene un riferimento ai mezzi con cui tale parte contumace è stata informata del procedimento arbitrale e delle date entro le quali dovevano essere presentate le dichiarazioni, nonché alle modalità con cui tale parte è stata informata della data, del luogo e dell'ora dell'udienza;
- g) la motivazione della decisione che risponde a tutte le argomentazioni pertinenti delle parti;
- h) la decisione della Commissione arbitrale in merito alle domande e alle domande riconvenzionali delle parti, compresa una decisione sulle spese del procedimento.

6.16 Nel caso di un lodo frutto di un accordo tra le parti, sono richieste solo le informazioni di cui all'art. 6.15 a) - d), Parte III, compresi i termini dell'accordo transattivo.

6.17 Il lodo deve essere conforme alla legislazione vigente nel Paese in cui si è svolto l'arbitrato e deve essere redatto nella lingua di tale Paese. È necessario allegare una traduzione nella lingua scelta, come previsto dall'art. 4.6, Parte III. È necessario allegare una copia della sentenza.

6.18 Il lodo deve essere notificato alle parti entro 9 mesi dalla data di costituzione della Commissione Arbitrale. Tale termine può essere prorogato solo su richiesta del Presidente della Commissione Arbitrale e previa approvazione del Delegato Nazionale o del Delegato Europeo di primo grado competente.

In caso di ricorso a mediazione la procedura di arbitrato, incluso ogni termine, deve essere sospesa per il periodo durante il quale ha luogo la mediazione.

6.19 Nei paesi in cui è applicabile, la sentenza sarà considerata un “progetto di sentenza” (“projet de sentence”).

Il lodo della Commissione Arbitrale di Primo Grado diventa definitivo se non viene presentata alcuna richiesta di arbitrato di Secondo Grado secondo le condizioni di cui al Capitolo III, Parte III.

Notifica

6.20 Il lodo deve essere inviata alle parti o ai loro rappresentanti ufficiali tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in conformità con la legislazione dei rispettivi paesi.

Se, in base alla legislazione del paese in cui si è svolta l'udienza, è necessario depositare la sentenza presso l'autorità competente, ciò deve essere eseguito in conformità con la legislazione locale dalla segreteria competente.

Una copia della sentenza deve essere inviata al Delegato europeo insieme a una traduzione, se esistente.

CAPITOLO III – COMMISSIONE DI ARBITRATO RUCIP – ARBITRATO DI SECONDO GRADO

Articolo 7

Organi competenti e Termini per l'Arbitrato di Secondo Grado

7.1. La richiesta di Arbitrato di Secondo Grado deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del Delegato Europeo, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della sentenza arbitrale di primo grado, pena la decadenza.

7.2 La richiesta deve essere redatta in lingua inglese, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 11, e deve contenere una descrizione della sentenza di primo grado (luogo e data di rilascio e data di ricezione della notifica). È necessario allegare una copia della sentenza di primo grado.

La richiesta deve inoltre proporre una lingua procedurale ai sensi dell'art. 7.3, Parte III. Non sono ammessi nuovi reclami o nuovi contro-reclami.

La parte richiedente ha il diritto di scegliere un arbitro, che sia iscritto nell'Elenco europeo degli arbitri (www.rucip.eu) per la lingua procedurale indicata nell'Art. 7.3., Parte III.

Se il valore della controversia in secondo grado è pari o superiore a 1 milione di euro, la parte richiedente ha il diritto di chiedere che il caso sia deciso da 5 arbitri anziché da 3.

7.3 La lingua procedurale da utilizzare in secondo grado deve essere:

- quella utilizzata in primo grado (come descritto negli articoli 2.1.1 – 2.1.5, Parte III),
- oppure l'inglese.

7.4 Il Delegato europeo informa l'altra parte e la Segreteria della Commissione d'arbitrato di Primo Grado della richiesta di procedura di arbitrato di Secondo Grado.

Dopo tale notifica, il Delegato Nazionale per l'arbitrato di primo grado deve inviare al Delegato Europeo il fascicolo completo dell'arbitrato in questione.

Articolo 8

Deposito cauzionale

8.1 Il Delegato europeo fisserà l'importo che il richiedente dovrà versare a titolo di deposito a garanzia del pagamento delle spese di arbitrato, delle spese e degli onorari degli arbitri.

8.2 Se il deposito non viene versato entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, la richiesta di arbitrato si considera ritirata e il Delegato europeo ne informa le parti e il Segretariato della Commissione arbitrale di primo grado. Se necessario, il Delegato europeo può richiedere un ulteriore pagamento.

Notifica al convenuto

8.3 Non appena ricevuto il deposito, il Delegato europeo informerà la parte convenuta del ricorso presentato contro la sentenza di primo grado.

La parte convenuta ha il diritto di scegliere un arbitro, che figura nell'Elenco europeo degli arbitri (www.rucip.eu) per la lingua procedurale di cui all'art. 7.3., Parte III.

Se il valore della controversia in secondo grado è pari o superiore a 1 milione di euro, la parte convenuta ha il diritto di chiedere, entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta, che il caso sia deciso da 5 arbitri invece che da 3 e deve versare il deposito supplementare richiesto entro 30 giorni. In caso contrario, la Commissione Arbitrale sarà automaticamente composta da 3 arbitri.

Se la parte convenuta non nomina un arbitro entro 14 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso, l'arbitro sarà nominato dal Delegato europeo. Se la parte convenuta non accetta la lingua procedurale proposta ai sensi dell'art. 7.2., Parte III, la lingua procedurale sarà l'inglese.

8.4 La parte convenuta può, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ripetere un reclamo già presentato in primo grado.

Costituzione della Commissione-Nomina del Presidente

8.5 Il presidente e gli arbitri aggiuntivi della Commissione arbitrale di secondo grado ai sensi dell'art. 7.2 e/o 8.3, Parte III sono nominati dal Delegato europeo dall'elenco degli arbitri registrati.

Qualsiasi arbitro che abbia prestato servizio nella Commissione di primo grado è escluso dalla nomina alla Commissione di secondo grado.

8.6 Gli arbitri vengono informati della loro nomina dal Delegato europeo.

Luogo dell'udienza arbitrale

8.7 Il luogo dell'udienza arbitrale sarà stabilito dal Delegato europeo. Il Delegato europeo può decidere di amministrare personalmente l'arbitrato di secondo grado o di delegarlo a un Segretariato nazionale.

8.8 Se il Delegato europeo decide di delegare l'arbitrato a un Segretariato nazionale, quest'ultimo sarà responsabile della logistica dell'udienza e metterà le proprie risorse a disposizione del Delegato europeo per lo svolgimento dell'arbitrato.

Svolgimento della procedura

8.9 La procedura di arbitrato di secondo grado è svolta ai sensi dell'art. 6 del Capitolo II, Parte III, ad eccezione del termine previsto dall'art. 8.4.

8.10 Il lodo deve essere emesso e notificato entro un termine di 12 mesi dalla data di costituzione della Commissione arbitrale. Su richiesta del Presidente della Commissione arbitrale di secondo grado, tale termine può essere prorogato dal Delegato europeo. Tale proroga può essere richiesta solo due volte per un periodo di 6 mesi ciascuna.

Articolo 9

La sentenza definitiva

9.1 Il lodo deve essere redatto in conformità con la legislazione del Paese in cui si è svolta l'udienza.

Deposito della sentenza

9.2 Il lodo di secondo grado è definitivo e diventa esecutivo secondo la legislazione del paese in cui si è svolta l'udienza.

9.3 Se, secondo la legislazione del Paese in cui si è svolta l'udienza, è necessario depositare la sentenza presso l'autorità competente, ciò deve essere fatto secondo la legislazione locale dalla segreteria competente

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 10 *Ricorso*

Una parte che rivendichi un ricorso contro una terza parte può intraprendere un'azione contro di essa.

A sua volta, questa terza parte può intraprendere un'azione contro un'altra parte e così via. Se la/le terza/e parte/i è/sono vincolata/e da una clausola compromissoria o accetta/accettano di partecipare alla controversia, la Commissione arbitrale può, con il loro consenso, esprimere un giudizio congiunto sulla richiesta originaria e sul ricorso nello stesso lodo.

Articolo 11 *Arbitrato tra cittadini di paesi non aderenti al Comitato europeo*

Se una delle parti che ha stipulato un contratto citando il RUCIP ha sede in un paese in cui non esiste un Comitato Nazionale, la richiesta di arbitrato deve essere inviata al Delegato Europeo.

Il Delegato Europeo può decidere di amministrare l'arbitrato o di delegarlo a un segretariato nazionale.

Articolo 12 *Rifiuto di esecuzione di una sentenza arbitrale*

Se la parte soccombente in un arbitrato rifiuta di ottemperare alle disposizioni del lodo, l'altra parte ha il diritto di rendere il lodo esecutivo secondo le leggi del paese in cui è stato emesso. Tale parte può anche avviare un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

Articolo 13 *Clausola di esclusione della responsabilità*

Gli arbitri, i consulenti legali, i membri dell'organizzazione e dei Segretariati, sia regionali che nazionali o europei, sono esenti da qualsiasi responsabilità per le loro azioni durante la procedura, nella misura in cui la legge consenta tale esenzione.

ALLEGATI

- N° 1 (Tele)comunicazioni scritte (Art. 1.43 della Parte I Norme e Usi)
- N° 2 Rapporto di perizia RUCIP (art. 8 della Parte II, Norme e Usi)
- N° 3 Malattie evolutive e soggette a quarantena
- N° 4 Responsabilità del Segretariato europeo e del Delegato europeo
- N° 5 Tolleranze ammesse nelle patate da semina (Art. 7.6 della Parte I, Norme e Usi)
- N° 6 Tolleranze ammesse nelle patate novelle (Art. 8.5 della Parte I, Norme e Usi)
- N° 7 Tolleranze ammesse nelle patate da consumo (Art. 9.4 della Parte I, Regole e Usi)
- N° 8 Intermediario/commercianti riconosciuto
- N° 9 Motivi di ricusazione di un esperto o di un arbitro (art. 4.3 della Parte II, Regole di perizia, art. 3.3 della Parte III, Regole di arbitrato)
- N° 10 Modulo di accettazione relativo alla trasmissione di documenti tramite posta elettronica (Art. 2.4 della Parte III, Regole di arbitrato)
- N° 11 Modulo di richiesta per arbitri di secondo grado (Art. 7.2 della Parte III, Regolamento arbitrale)

ALLEGATO N° 1 - TELECOMUNICAZIONI SCRITTE E COMUNICAZIONI SCRITTE

(art. 1.3, Parte I, Regole ed Usi)

Nei termini RUCIP e in tutti gli scambi che fanno riferimento a tali termini, sono considerate telecomunicazioni scritte tutti i documenti inviati tramite sistemi di comunicazione elettronica con prova di ricezione.

Ad esempio:

- fax
- e-mail
- WhatsApp
- Messenger
- SMS
- o qualsiasi altro sistema di comunicazione elettronica.

Nei termini RUCIP e in tutti gli scambi che fanno riferimento a tali termini, sono considerate comunicazioni scritte tutti i documenti inviati tramite sistemi di comunicazione non elettronici con prova di ricezione.

ALLEGATO N° 2 - RAPPORTO DI PERIZIA RUCIP

(Art. 8 della Parte II Regole ed Usi)

**COMITATO EUROPEO RUCIP
c/o Europatat Rue de Deux Églises 26, 1000 BRUXELLES, BELGIO**

Nome del perito: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Cellulare: _____

Email: _____

R A P P O R T O D I P E R I Z I A R U C I P

In conformità con le Regole e gli Usi del commercio all'ingrosso intraeuropeo delle patate (da redigere in quadruplicata copia)

1. a) Nome del richiedente: _____

b) Indirizzo: _____

2. a) Nome della controparte: _____

b) Indirizzo: _____

3. a) Descrizione delle patate

- Varietà: _____
- Classe: _____
- Origine: _____
- Calibratura: _____
- Imballaggio: _____
- Protezione antigelo: _____
- Temperatura di trasporto: _____
- Metodo di spedizione: _____
- Altro: _____

b) Peso dichiarato: _____

4. Mezzi di trasporto (camion/rimorchio, container, vagone ferroviario, nave):

5. a) Condizioni dei mezzi di trasporto:

© 2013 Pearson Education, Inc.

b) Numero, targa e/o nome della nave: _____

c) Luogo di partenza: _____

d) Data di partenza: _____

e) Data e ora di arrivo: _____

f) Data e ora in cui è stato effettivamente messo a disposizione:

f) Data e ora in cui è stato effettivamente messo a disposizione:

g) Le prese d'aria e/o i portelli aperti o chiusi?

6. Dichiarazione esatta del reclamo presentato dal richiedente:

DICHIARAZIONE DEL PERITO

7. a) Luogo della perizia: _____

b) Data e ora della perizia: _____

8. Persone presenti durante la perizia

a) Per il venditore:

b) Per l'acquirente:

c) Altri: _____

9. Le patate erano nel mezzo di trasporto o erano state scaricate al momento della perizia?

10. Le patate erano sfuse, in sacchi, sacchi jumbo, scatole o casse?

11. a) Lo scarico era iniziato? _____

b) Se sì, qual era il peso stimato della parte scaricata? _____

c) Dove erano le patate scaricate? _____

12. Protezione antigelo

- Tipo: _____

- Stato:

- Copertura: _____

13. Aspetto generale delle patate:

14. a) Quale quantità di patate viene sottoposta alla perizia?

Digitized by srujanika@gmail.com

c) Peso totale dei campioni prelevati:

d) Procedure di esame utilizzate:

e) Temperatura dei tuberi:

15. Esame dei reclami del richiedente e descrizione dettagliata dei riscontri del perito, con indicazione della percentuale **in peso** di ciascun **rilevante** difetto **segnalato**.

16. a) I difetti sono legati al trasporto?

b) Se sì, interamente o in che proporzio?ne?

c) Motivi delle risposte sopra riportate:

17. a) Allo statoattuale, le patate sono idonee all'uso per cui sono state acquistate?

b) Stimare i costi totali per la rilavorazione delle patate:

OSSERVAZIONI E RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

C O S T I

Costo della perizia: _____

Spese di viaggio: _____

Spese postali: _____

Remunerazione: _____

Altre spese: _____

TOTALE _____

Luogo: _____ Data: _____

Firma: _____

ALLEGATO N° 3 - MALATTIE EVOLUTIVE SOGGETTE A QUARANTENA

A) MALATTIE EVOLUTIVE

La direttiva del Consiglio UE 2002/56 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0056-20240109>) riguardante la commercializzazione delle patate da semina definisce all'allegato II le condizioni minime di qualità dei lotti delle patate da semina.

Sono previsti al paragrafo 2: il marciume secco e il marciume umido combinati, nella misura in cui non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* subsp. *Sepedonicus* o *Ralstonia Solanacearum*.

Si verificherà l'ultima versione di tale allegato o qualsiasi testo che abroghi o modifichi tale direttiva.

B) MALATTIE SOGGETTE A QUARANTENA

Si intendono per malattie soggette a quarantena:

- *Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus*
- *Ralstonia solanacearum*
- *Meloidogyne chitwoodi* et *fallax*
- *Globodera rostochiensis* et *pallida*
- *Synchytrium endobioticum*

In qualsiasi momento, tale elenco limitativo può subire modifiche in base all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R2031-20250105&qid=1739201916152>) relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2072-20240815&qid=1739201965673>) o qualsiasi testo che abroghi o modifichi tale regolamento.

ALLEGATO N° 4 - RESPONSABILITÀ DEL SEGRETARIO EUROPEO E DEL DELEGATO EUROPEO

Il ruolo e le responsabilità del Segretariato Europeo e del Delegato Europeo, così come definite a pagina 4 del presente Regolamento sono le seguenti:

Segretariato Europeo: Il Segretario Generale di Europat è responsabile dell'amministrazione del Segretariato Europeo. Il Segretariato Europeo ha le seguenti responsabilità:

- a) Gestione amministrativa quotidiana;
- b) Preparazione del bilancio e rendicontazione con l'aiuto del Delegato Europeo;
- c) Organizzazione e partecipazione alle riunioni del Comitato Europeo RUCIP;
- d) Organizzazione delle riunioni del Gruppo di lavoro RUCIP per la revisione delle regole;
- e) Gestione della comunicazione interna ed esterna;
- f) Garantire un'adeguata formazione dei segretariati nazionali, degli arbitri e dei periti;
- g) Raccolta, elaborazione e pubblicazione periodica delle liste europee e nazionali aggiornate degli arbitri e dei periti.

Delegato Europeo: il Delegato Europeo viene designato dal Comitato Europeo in seguito ad indicazione/i del Segretariato Europeo. Il Delegato Europeo ha le seguenti responsabilità:

- a) Gestione delle richieste arbitrali di primo grado da parte di paesi privi di un segretariato nazionale. Il Delegato Europeo può decidere di gestire l'arbitrato o di delegarlo ad un segretariato nazionale;
- b) Gestione delle richieste arbitrali di secondo grado. Il Delegato Europeo può decidere di gestire l'arbitrato o di delegarlo ad un segretariato nazionale;
- c) Gestire le richieste di perizia da parte di paesi privi di un segretariato nazionale. Il Delegato Europeo può decidere di gestire la richiesta di perizia o di delegarla ad un segretariato nazionale;
- d) Supportare il Segretariato RUCIP nella preparazione del bilancio;
- e) Partecipare alle riunioni della Commissione RUCIP di Europat e ai suoi Gruppi di lavoro.

ALLEGATO N° 5 - TOLLERANZE AMMESSE NELLE PATATE DA SEMINA

(ART. 7.6 DELLA PARTE I, REGOLE ED USI)

Difetti	Patate da semina: tolleranze consentite in peso dei tuberi colpiti		Tolleranze cumulative
	%	Specifiche	
a) Marciume secco e umido e/o peronospora	1 %	Dei tuberi, tranne nel caso in cui il marciume sia causato da malattie soggette a quarantena, nel qual caso si rimanda all'allegato 3, per le quali non è ammessa alcuna tolleranza.	
b) scabbia comune	5%	di tuberi colpiti su oltre 1/3 della superficie.	
c) scabbia argentea	5%	Dei tuberi colpiti. Sono considerati colpiti solo i tuberi che hanno perso in modo significativo parte della loro turgidità e che presentano almeno un occhio colpito.	Tolleranza totale 6% in peso da a) a e) compresi
d) scabbia polverulenta	3%	Dei tuberi colpiti su una percentuale specifica della loro superficie (> 10% della superficie).	
e) difetti esterni (ad es. deformati, danneggiati)	3%	Dei tuberi in modo tale da influire sul valore germinativo dei tuberi	
f) Rhizoctonia	5%	Dei tuberi colpiti su una percentuale specifica della loro superficie (> 10% della superficie).	
g) tuberi germogliati	33%	Dei tuberi colpiti, a condizione che i germogli non siano in uno stadio più avanzato di: - praticamente non germogliati fino al 31 gennaio - > 10 mm dal 1° febbraio al 15 marzo - > 15 mm dal 16 marzo	
h) fuori misura	3%	Totale dei tuberi al di fuori delle dimensioni specificate	
i) presenza di terra e corpi estranei	2%	In peso	

ALLEGATO N°6 - TOLLERANZE AMMESSE NELLE PATATE NOVELLE

(ART. 8.5 DELLA PARTE I, NORME E USI)

Difetti	Patate novelle: tolleranze ammesse in peso dei tuberi colpiti	Patate novelle: ammesse purché il difetto non comprometta l'aspetto o la qualità del lotto.
a) Difetti limitati al 4%		
crepe, fessure, tagli, morsi, ammaccature, fori	Più profondi di 2 mm	da 0 a 2 mm di profondità
Fessure fresche	idem	idem
Tuberi deformi	grave	lieve
Tuberi raggrinziti	Qualunque sia la dimensione del difetto	escluso
Difetti interni, ad esempio: maculatura ferruginea, deformazioni, cavità interne	Qualunque sia la dimensione del difetto	escluso
Macchie superficiali marroni sulla pelle dovute all'esposizione al sole	Qualunque sia la dimensione del difetto	escluso
Scabbia comune superficiale	Che ricopre più di 1/4 della superficie fino a un limite dell'1% entro una tolleranza del 4%	Che ricopre fino a 1/4 della superficie
Scabbia comune profonda, scabbia polverulenta	Più profondo di 2 mm	da 0 a 2 mm di profondità
Inverdimento dei tuberi	superiore a 1/8 della superficie del tubero e/o una pelatura profonda o qualsiasi inverdimento intenso con un limite dell'1 % entro la tolleranza del 4 %	leggero, che copre 1/8 o meno della superficie e meno di uno strato di profondità
- marciume secco - marciume umido	Indipendentemente dalle dimensioni del difetto, con un limite dell'1% entro la tolleranza complessiva del 4%	escluso
peronospora	Indipendentemente dalle dimensioni del difetto, con un limite dell'1% entro la tolleranza complessiva del 4%	escluso
b) Difetti limitati all'1%		
rifiuti (terra aderente o meno), corpi estranei		escluso

c) Difetti limitati al 2%		
Altre varietà		
d) Difetti limitati al 3%		
Tuberi sovradiimensionati/so ttodimensionati rispetto a quanto concordato nel contratto	Nessun tubero inferiore a 22 mm o 10 g	
e) Tolleranza zero		
uniformità del colore della pelle e della polpa		
Malattie soggette a quarantena, cfr. allegato 3		

ALLEGATO N°7 - TOLLERANZE AMMESSE NELLE PATATE DA CONSUMO

(ART. 9.4 DELLA PARTE I, REGOLE Ed USI)

Difetti	Patate da consumo: tolleranze ammesse in peso dei tuberi colpiti	Patate da consumo: ammesse purché il difetto non comprometta l'aspetto o la qualità del lotto
a) Difetti limitati al 6%		
crepe, fessure, tagli, morsi, ammaccature, fori	Più profondo di 2 mm	da 0 a 2 mm di profondità
crepe da crescita	idem	idem
ammaccature	idem	idem
Tuberi deformati	grave	lieve
Tuberi raggrinziti	Qualunque sia il grado del difetto	escluso
Tuberi germogliati	con germogli più lunghi di 3 mm	con germogli lunghi da 0 a 3 mm
Scabbia comune profonda, scabbia polverulenta	Più profondo di 2 mm	da 0 a 2 mm di profondità
Scabbia comune superficiale	più di 1/4 della superficie	fino a 1/4 della superficie
inverdimento	più di 1/8 della superficie e/o più di uno strato di pelatura profonda	leggero, che copre 1/8 o meno della superficie e meno di uno strato di pelatura profonda
- marciume secco - marciume umido	1 % massimo nell'ambito della tolleranza del 6 %	escluso
peronospora	1 % massimo nell'ambito della tolleranza del 6 %	escluso
b) Difetti limitati al 2%		
rifiuti (terra aderente o meno), corpi estranei.	compreso un massimo dell'1% di terra aderente ai tuberi	
varietà o varietà diverse da quelle indicate nel contratto		
c) Difetti limitati al 3%		
Tuberi sovradimensionati/sott odimensionati rispetto a quanto concordato nel contratto		
e) Tolleranza zero		
Malattie soggette a quarantena, cfr. allegato 3		

**ALLEGATO N°8 - INTERMEDIARIO/ COMMERCIANTE
RICONOSCIUTO**

Un intermediario/commerciale riconosciuto può essere, a seconda del Paese:

- Un intermediario/commerciale giurato e/o autorizzato che tratta regolarmente patate;
- Un intermediario/commerciale registrato che tratta regolarmente patate da almeno 5 anni.

ALLEGATO N°9 - MOTIVI DI RICUSAZIONE DI UN ESPERTO O DI UN ARBITRO

(ART. 4.3 DELLA PARTE II, REGOLE DI PERIZIA, ART. 3.3 DELLA PARTE III, REGOLE DI ARBITRATO)

Una parte può opporsi alla nomina di un esperto o di un arbitro se l'esperto o l'arbitro:

- a) è una delle parti, o un azionista di una delle parti, o un co-debitore di una delle parti, o se una delle parti può esercitare un diritto di ricorso nei suoi confronti;
- b) ha intrattenuo relazioni extra-professionali con un dirigente o un azionista di una delle parti;
- c) è imparentato, direttamente o indirettamente, a una delle parti o all'intermediario;
- d) è imparentato con una delle parti in linea collaterale fino al terzo grado, o imparentato per matrimonio/unione civile fino al secondo grado, anche se tale matrimonio/unione civile è stato successivamente sciolto;
- e) detiene direttamente o indirettamente quote del capitale di una delle parti;
- f) nei casi in cui sia già stato incaricato di svolgere una procedura o in cui il perito ha agito in qualità di consulente;
- g) agisce o ha agito in qualità di rappresentante legale di una delle parti;
- h) ha reso testimonianza nell'ambito di questo caso;
- i) ha agito in qualità di mediatore o venditore pubblico o ha fornito consulenza specialistica nell'ambito di questo caso;
- j) ha fornito certificazioni di prezzo nell'ambito di questo caso.

**ALLEGATO N°10 - MODULO DI ACCETTAZIONE RELATIVO ALLA
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA**

(ART. 2.4 DELLA PARTE III, REGOLE DI ARBITRATO)

Segreteria d'arbitrato: _____

Caso: _____

Il nostro numero: _____

Mittente

Nome: _____

Indirizzo: _____

Email: _____

Compilare, firmare e restituire via e-mail a: _____

**MODULO DI ACCETTAZIONE RELATIVO ALLA TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
TRAMITE POSTA ELETTRONICA
(ART. 2.4 DELLA PARTE III, REGOLE DI ARBITRATO)**

Ad eccezione della richiesta iniziale (art. 4.3) e del lodo (art. 6.20) ed al fine di ridurre la quantità di documenti cartacei, la segreteria arbitrale invierà tutti i documenti relativi al procedimento esclusivamente tramite posta elettronica, allegando una ricevuta di ritorno che le parti dovranno firmare e restituire alla segreteria arbitrale immediatamente dopo il ricevimento, in modo che la segreteria arbitrale abbia prova della ricezione di tutti i documenti.

Le parti sono consapevoli che la trasmissione via e-mail non è criptata.

Acconsento alla trasmissione dei documenti relativi al suddetto procedimento arbitrale tramite e-mail come sopra descritto.

Data e luogo: _____

Firma: _____

ALLEGATO N°11 - MODULO DI RICHIESTA PER ARBITRATI DI SECONDO GRADO

(ART. 7.2 DELLA PARTE III, REGOLAMENTO ARBITRALE)

All'Ufficio del Delegato Europeo RUCIP

Nome: _____

Indirizzo: _____

Email: _____

Mittente

Nome: _____

Indirizzo: _____

Email: _____

MODULO DI RICHIESTA PER ARBITRATI DI SECONDO GRADO (ART. 7.2 DELLA PARTE III, REGOLAMENTO ARBITRALE)

Con la presente richiedo un arbitrato di secondo grado nel caso in oggetto.

Si allega una copia del lodo di primo grado.

Le parti

Luogo e data del lodo di primo grado:

Data di ricezione del lodo di primo grado:

Valore del reclamo del lodo di primo grado:

Chiedo che il caso sia deciso da 5 arbitri anziché da 3 (solo se il valore della controversia in secondo grado è pari o superiore a 1 milione di euro). (SI/NO):

Linguaggio procedurale proposto (il linguaggio dell'arbitrato di primo grado o l'inglese):

Arbitro/i scelto/i (dalla lista presente sul sito www.rucip.eu):

Ulteriori osservazioni:

Data e luogo:

Firma: